

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXXVI. SEDUTA

VENERDI 16 GIUGNO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegni di legge (Discussione):

« Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50 » (392);

« Ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50 » (395);

« Norme di contratto di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione » (399);

« Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella per l'annata agraria 1949-50 » (400):

PRESIDENTE 3737, 3739, 3752, 3759, 3760, 3761

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza* 3737, 3759

NICASTRO 3739

CRISTALDI, *relatore di minoranza* 3739, 3760

PANTALEONE 3743

FRANCHINA 3746

SEMERARO 3749, 3759

RAMIREZ 3751, 3759, 3760

MONASTERO 3752

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste* 3753

NAPOLI 3761

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione* 3761

Interpellanza (Per lo svolgimento):

BOSCO 3735

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio* 3736

PRESIDENTE 3736

Interrogazioni (Annunzio) 3736

Proposte di legge (Annunzio) 3735

Sull'ordine dei lavori:

NAPOLI 3761

PAPA D'AMICO 3761

PRESIDENTE 3761

Pag:

La seduta è aperta alle ore 18,10.

D'AGATA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare e che sono state trasmesse alle Commissioni legislative a fianco di ciascuna indicate:

— « Proroga dei contratti agrari » (402), di iniziativa degli onorevoli Semeraro, Nicastro, Bonfiglio e Colajanni Pompeo: alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione (3^a);

— « Disposizioni in materia di affittanze agrarie e riduzione dei canoni in natura » (403), di iniziativa degli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Semeraro, Bonfiglio e Colajanni Pompeo: alla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione (3^a).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Desidero sapere in quale data il Governo intende rispondere alla mia interpellanza numero 291 sulla sciagura avvenuta nella miniera Baucina.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSELLINO CASTELLANA, *Assessore all'industria ed al commercio*. Voglio assicurare l'onorevole Bosco, che, disponendo già degli elementi necessari, sono in grado di rispondere alla sua interpellanza nella seduta di lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni così resta stabilito. Anche questa interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo.

Annunzio di interrogazioni.

Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, *segretario*:

« All'Assessore all'igiene ed alla sanità, per sapere se intende approvare con la sollecitudine del caso il provvedimento legislativo diretto alla sistemazione dei medici ospedalieri, provvedimento atteso da gran tempo dagli interessati, ed indispensabile per normalizzare la vita degli ospedali. » (1009)

LUNA - COSTA - FERRARA -
GUARNACCIA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni, per sollecitare il loro intervento nella soluzione dell'annoso problema tante volte segnalato e mai risolto della chiusura al traffico degli uffici telegrafici di Vittoria e di Comiso.

Sta di fatto che tali uffici si chiudono nei giorni festivi che tante volte per ricorrenze diverse si susseguono e la chiusura costituisce gravissimo intralcio e gravissimo danno per le comunicazioni commerciali ed agricole che interessano i due territori. Le due laboriose popolazioni costantemente lamentano l'inconveniente. » (1010) (*L'interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

RICCA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere le ragioni del ritardo del prolungamento di banchina per metri 100 nella rada dell'isola di Maretimo, nonostante l'approvazione data dagli uffici competenti. Il mancato prolungamento impedisce l'utilizzazione efficace del-

la banchina esistente e, in definitiva, l'uso del porticino di Maretimo. » (1011) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

LUNA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) quali provvedimenti intenda prendere per impedire che la frana di Ventimiglia sicula, denunciata tre mesi addietro con altra interrogazione a carattere di urgenza e rimasta senza risposta, proceda oltre nella sua opera di distruzione, travolgendo le case al margine;

2) se è a sua conoscenza che il sussidio, mandato ai danneggiati a Ventimiglia sicula, sia stato distribuito secondo giustizia e non con parzialità. » (1012)

LUNA - COSTA.

« All'Assessore delegato al turismo ed allo spettacolo, per conoscere le ragioni della mancanza di un campo sportivo ad Ustica, essendo stato, quello esistente, abusivamente tolto dai proprietari ai giovani sportivi locali. (1013) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

LUNA.

« All'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, per sapere in qual modo intende venire incontro ai reduci e combattenti che da più anni prestano utile servizio presso l'Ufficio provinciale di Catania e percepiscono, a compenso del lavoro prestato, soltanto il modestissimo sussidio di poche migliaia di lire al mese elargito dalla post-bellica, pur esplicando attività lavorativa pari a quella degli impiegati in organico; se, cioè, non ritenga di sistemare stabilmente detto personale, riparando così ad una evidente ingiustizia, e di integrare col giusto corrispettivo il lavoro già prestato. » (1014) (*L'interrogante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

BONFIGLIO.

Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, per conoscere come intendono intervenire a favore dei danneggiati del nubifragio del 5 giugno c. a., abbattutosi sugli agri limitrofi di Gela e di Acate, e che ha causato con la caduta di grandine di eccezionale grossezza la distruzione di

molteplici vigneti e con l'alluvione dovuto allo straripamento dei fiumi Dirillo, Alambra e Ficuzza e alla rottura degli argini degli stessi, la distruzione di campi di grano pronti alla mietitura o addirittura già disposti in covoni per essere avviati alla trebbiatura.» (1015)

BEVILACQUA - RICCA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate saranno iscritte nell'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Quelle per cui è stata chiesta la risposta scritta saranno inviate al Governo.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50» (392);

«Ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50» (395);

«Norme di contratto di mezzadria impropria colonia parziaria e compartecipazione» (399);

«Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella per l'annata 1949-50» (400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50»; «Ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50»; «Norme di contratto di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione»; «Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella per l'annata 1949-50».

La discussione avrà luogo sul testo coordinato, elaborato dalla Commissione per l'agricoltura, ed, in conformità della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 29 maggio 1950, i relatori riferiranno oralmente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Starabba di Giardinelli, relatore di maggioranza, ha facoltà di parlare.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione per l'agricoltura ha esaminato ben quattro disegni di legge, relativi alla ripartizione dei prodotti: uno di iniziativa governativa e tre di iniziativa parlamentare, e, precisamente, uno presentato dagli onorevoli Semeraro, Montalbano, Pantaleone ed altri, un altro dall'onorevole Ramirez ed un terzo dall'onorevole Cristaldi.

La Commissione, a maggioranza, ha aderito al testo presentato dal Governo, aggiungendo il seguente articolo 2: «Restano salve le pattuizioni, gli usi e le consuetudini più favorevoli ai mezzadri, coloni e partecipanti».

La Commissione non ha ritenuto opportuno inserire nel testo del disegno di legge gli articoli degli altri progetti di legge, ritenendo che essi avrebbero potuto far parte, più che di un provvedimento per la ripartizione dei prodotti dell'annata, di una legge definitiva sulla riforma dei contratti agrari.

Io credo che vi sia poco da aggiungere. Ogni anno ci occupiamo della legge sulla ripartizione dei prodotti; siamo già al terzo della legislatura e questa è la quarta legge sulla ripartizione dei prodotti che viene al nostro esame. Vorrei precisare che tutte e tre le leggi precedenti sono ispirate all'interpretazione del decreto Gullo, che è stato sempre tenuto presente in sede di discussione generale ed al quale ciascuna delle nostre leggi si riferisce. Io mi permetto di far notare all'Assemblea che dal 1944 è stato emanato soltanto il decreto Gullo, che vige tuttora in tutte le altre regioni d'Italia e che probabilmente verrà abrogato soltanto con la definitiva riforma dei contratti agrari. In effetti, analogamente è avvenuto nella Regione siciliana, nella quale si è voluto mantenere, almeno nella sostanza, il decreto Gullo, procedendosi però alla emanazione di quattro provvedimenti legislativi: due nel 1947 (rispettivamente uno il 1° luglio sulla ripartizione dei prodotti estivi ed un altro il 22 settembre sulla ripartizione dei prodotti autunnali), uno il 2 settembre del 1948 ed uno, infine, il 1° agosto del 1949.

Le categorie interessate, che vorrebbero una legge organica sulla ripartizione dei prodotti, ci chiedono per quale ragione, a differenza di quanto avviene in sede nazionale, la Assemblea regionale siciliana senta il bisogno di emanare una legge all'anno sulla materia. Ci si attende una riforma definitiva in materia contrattuale ed il legislatore sicilia-

no emana invece una nuova legge all'anno, dando la sensazione di aver compiuto degli errori nell'anno precedente. Ed effettivamente, se errori non fossero stati compiuti, non vi sarebbe, evidentemente, bisogno di un provvedimento nuovo.

Quali sono, dunque, questi errori?

Debbo ricordare che, in definitiva, l'anno scorso abbiamo avuto la soddisfazione di raggiungere in sede di Commissione legislativa l'unanimità dei consensi sul testo sottoposto all'Assemblea, la quale, peraltro, nel corso dell'esame di quel disegno di legge, è stata vittima di molte discussioni nel senso che non si è tralasciato di considerare alcun argomento, ma ciascun aspetto delle legge è stato trattato ampiamente. (*Interruzioni*)

TAORMINA. Allora l'Assemblea non è stata vittima. Ha fatto il suo dovere!

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Dicevo che l'Assemblea è stata « vittima » nel senso che ha avuta molta pazienza nell'ascoltare tutte le tesi.

BOSCO. E lo credo bene!

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Evitiamo le polemiche!

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Volevo solo osservare che, ogni anno, allorchè vengono in discussione leggi agrarie, si fanno enunciazioni di principio un pò eccessive, sia da una parte che dall'altra. Mi sia consentito di affermare che non possiamo che prendere atto delle dichiarazioni fatte l'anno scorso, le quali hanno dato questo risultato: l'approvazione della legge, nel testo che oggi si intende prorogare. E' bene, però, soffermarci a considerare brevemente le norme da noi approvate l'anno scorso.

La legge sulla ripartizione dei prodotti per l'annata agraria 1948-49 prevede che la ripartizione ha luogo secondo quote del 50 per cento per ciascuna delle parti, allorchè viene conseguita una resa di 13 quintali per ettaro. Viceversa, per quanto riguarda la legge in esame, la minoranza della Commissione ha ritenuto, in considerazione della migliore annata, che il limite di resa debba essere elevato da 13 a 17 quintali.

Vi prego di considerare che ci riferiamo soprattutto alla produzione granaria. L'anno scorso ho dimostrato che col limite di 13 quintali la ripartizione secondo quote del 50 per

cento a ciascuna delle parti avviene in effetti soltanto quando si raggiunga una resa, per ettaro, di 15-16 quintali. Ebbene, se il limite previsto nella legge dovesse venire elevato a 17 quintali, la divisione al 50 per cento potrebbe aver luogo solo quando venga ottenuta la resa, mai raggiunta in Sicilia, di quintali 20,40 per ettaro. Onorevoli colleghi, noi dovremmo trattare prossimamente la riforma dei contratti agrari; la legge sulla ripartizione dei prodotti investe rapporti privati. A mio parere il legislatore non può ogni anno cambiare indirizzo e stabilire delle ripartizioni differenti.

Vi prego anche di considerare che nelle aziende agrarie il conto economico non può essere compiuto mediante l'esame di una sola annata, ma attraverso il calcolo della produzione di più anni, consentendo cioè che le buone annate compensino quelle cattive, e viceversa.

Ho inoltre il dovere di rendere noto all'Assemblea che, in sede di Commissione, i tecnici hanno dapprima affermato che, presumibilmente (quando la legge sulla ripartizione dei prodotti è stata presa in esame non si disponeva ancora dei dati certi sulla produzione) la media produzione siciliana sarebbe stata di 13 quintali per ettaro. Gli stessi tecnici hanno affermato successivamente che, in conseguenza delle piogge, delle grandinate e di altri danni, il calcolo della produzione dava un indice medio di resa che era diminuito da 13 a 10 quintali. Conseguentemente non ci troviamo neppure nelle condizioni di quella tal buona annata che renderebbe giustificabile l'aumento del limite dai 13 ai 14 quintali.

Signori colleghi, mi riservo di rispondere agli oratori che riterranno di partecipare alla discussione generale; vi prego di considerare l'opportunità politica della coerenza nel legiferare. Si consenta che, almeno per un anno, sia prorogata la legge vigente e si assuma lo impegno formale che prima dello scadere di quest'anno si procederà all'esame e all'approvazione della legge definitiva sulla riforma dei contratti agrari.

FRANCHINA. Il suo discorso è contro la sua tesi; queste cose doveva dirle l'anno scorso; dire cioè che venisse prorogata la legge del 1947, che era la più favorevole per i lavoratori. Perchè non l'ha fatto?

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Scusi, onorevole Franchina,

Ella non ha buona memoria. La legge precedente a quella del 1949 è quella del 1948 e non quella del 1947. Peraltro, le ricordo che la legge del 1947, più vantaggiosa in effetti per i coloni e i mezzadri, è stata riconfermata lo anno scorso e la legge del 1948 è stata abrogata. L'anno scorso cioè abbiamo ritenuto di mantenere, fra le diverse leggi votate in Assemblea, quella che offriva maggiori vantaggi al lavoratore, apportandovi una sola variante e cioè che la ripartizione secondo quote del 50 per cento dovesse aver luogo, quando venisse raggiunta la produzione di 13 quintali per ettaro, principio che la legge del 1947 non ammetteva. Si è stabilito in altri termini di sacrificare il produttore nella ipotesi che la produzione non consenta al lavoratore la massima garanzia di ottenere una quota di prodotto che lo compensi delle proprie giornate lavorative; ma di accordare anche al concedente, nella ipotesi che questa garanzia esista — cioè che esista la certezza di avere messo al coperto il lavoratore — la ripartizione del prodotto secondo quote equivalenti per ciascuna delle due parti.

La maggioranza della Commissione concorda nell'accettare il testo governativo, con l'aggiunta dell'articolo 2 a cui ho fatto cenno, e ne conferma anche la relazione scritta che, onorevoli colleghi, è a vostra conoscenza.

NICASTRO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, desidero parlare sull'andamento dei lavori di queste sedute. Io ritengo che l'Assemblea, dopo aver ascoltato la relazione orale, debba stabilire quale fra i quattro progetti di legge debba essere preso in esame. Poichè non esiste una relazione scritta, l'Assemblea non è a conoscenza di tutti i punti di vista, di tutte le opinioni espresse nel corso dei lavori della Commissione; essa invece potrebbe amplamente rendersene conto, qualora sorgesse un dibattito sulla scelta di uno dei testi presentati. A mio parere l'Assemblea non può decidere *a priori* di discutere il testo elaborato dalla Commissione. Sarebbe utile che, dopo l'onorevole Starrabba di Giardinelli, parlino altri componenti della Commissione per l'agricoltura ed i proponenti degli altri progetti di legge. Dopo averli sentiti, l'Assemblea potrà decidere, con votazione, su quale disegno di legge si dovrà discutere.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, debbo ricordarle che, secondo il regolamento, quando vengono presentati più disegni di legge sullo stesso oggetto, la discussione avviene sul testo della Commissione, a meno che l'Assemblea non decida diversamente.

NICASTRO. L'Assemblea può decidere diversamente. L'Assemblea ignora quale dibattito si è svolto in seno alla Commissione, mentre è necessario che lo conosca, per orientarsi, prima di decidere. Desidererei che, dopo i diversi interventi, si ponga in votazione se si debba discutere sul testo della Commissione, ovvero su uno dei progetti di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, onorevole Cristaldi, potrà informarci su quanto è avvenuto in sede di Commissione.

FRANCHINA. Mancando la relazione scritta, i deputati potranno intervenire anche dopo la relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Naturalmente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi, relatore di minoranza.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io prendo la parola per illustrare il pensiero della minoranza della Commissione, pensiero che, peraltro, sotto un determinato aspetto, informava il progetto di legge di iniziativa parlamentare da me presentato, a cui hanno fatto seguito altri progetti di legge di iniziativa parlamentare.

In sostanza, secondo il mio punto di vista, l'Assemblea è chiamata a decidere su alcune questioni, che non sono questioni accademiche o questioni che implicino contraddizioni con la legislazione precedente, ma che precisano e confermano il pensiero legislativo dell'Assemblea. Ecco, perchè, onorevoli colleghi, dobbiamo, a mio avviso, riportarci brevemente, schematicamente, alle origini della nostra legislazione regionale in materia di ripartizione dei prodotti.

Nel 1947, primo anno della nostra legislatura vi è stato il primo nostro intervento in questa materia. Noi abbiamo deciso, interpretando il decreto Gullo, di emanare una disposizione di legge che, però, uscisse dagli schemi di ripartizione previsti nel decreto stesso e si ricollegasse, invece, ai precedenti patti collettivi colonici e mezzadrili. Quella legge

aveva un suo sistema, un suo orientamento, una sua logica, perchè interpretava il decreto Gullo secondo una casistica che si ricollegava ai precedenti patti collettivi colonici. Ed infatti, onorevoli colleghi, chiunque di voi riesamini la legge del 1947 può constatare che, quale prima norma all'articolo 1, si stabilisce che, « in tutti i casi di colonia parziaria e di « mezzadria impropria, regolati dai vigenti capitoli di colonia, nei quali sia prevista la « divisione a metà dei prodotti anzidetti, e negli altri in cui la divisione nella detta misura sia stata comunque praticata, la ripartizione sarà fatta per il corrente anno in ragione del 60 per cento al colono e del 50 per cento al concedente. »

L'articolo 2 precisa poi che « nei casi in cui « sia prevista dai detti capitoli una ripartizione dei prodotti anzidetti più favorevole « del 50 per cento per il concedente, la ripartizione sarà fatta in ragione del 50 per cento al concedente e del 50 per cento al colono ».

Si era inteso stabilire, cioè, che la quota, spettante al mezzadro dovesse essere inferiore al 50 per cento del prodotto. Si faceva, quindi, espresso richiamo ai precedenti patti, aumentando le quote di una determinata percentuale.

Successivamente, malgrado la più tenace opposizione, è stata però aggiunta a questa legge, come appendice, una scala di produttività interpretativa della « particolare fertilità » cui fa riferimento il decreto Gullo. Ora, onorevoli colleghi, vi prego di considerare attentamente il problema. Ritengo che il tema sia facile; basta per un momento riflettere. Con la legge del 1947, noi ci siamo legati ai precedenti patti colonici, nei quali sono considerati i particolari apporti, tutti i particolari apporti, di entrambe le parti, alla conduzione; noi abbiamo ancorata la nostra legislazione a quei patti ed abbiamo quindi valutato tutte le particolari prestazioni delle due parti, sia dei concedenti che dei coltivatori; noi ci siamo, in sostanza, riferiti ad un determinato equilibrio. Ebbene, se restassimo ancorati allo equilibrio dei patti colonici, rimettendoci, però, in maniera eterogenea, e in modo da svincolarci dai patti stessi, ad una scala di produttività, per valutare l'apporto della produttività, della fertilità del terreno, noi verremmo a creare un'antitesi, in quanto stabiliremmo un equilibrio di valutazione che ha le sue premesse nei precedenti patti colonici, ma che non si manifesterebbe più aderente alla

la situazione reale. Infatti valuteremmo una seconda volta l'apporto della particolare fertilità del terreno, secondo un criterio nemmeno analogo, ma addirittura in antitesi con quello già previsto dai precedenti patti colonici. Ed allora, dal punto di vista della logica legislativa, qualora non si voglia avallare una forma, a mio avviso, aberrante di legiferare, noi dovremmo o riferirci puramente e semplicemente al decreto Gullo ed allora adottare, sia pure in forma interpretativa, quel criterio di valutazione, senza però far riferimento ai patti colonici precedenti che prevedono un diverso criterio di valutazione; ovvero, se intendiamo riferirci, come si è fatto con la legge del 1947, ai precedenti patti colonici, non possiamo poi riproporre con una norma aggiuntiva a sé stante la valutazione di un elemento che non è previsto nei patti colonici stessi. Ciò non significa duplicazione, ma contraddittorietà ed incongruenza tecnica, come vi dimostrerò più innanzi.

Insomma i casi sono due: o ci teniamo fermi all'equilibrio dei patti colonici precedenti ed allora dobbiamo confermare la legge del 1947, senza parlare di scala di produttività, oppure, ammettendo in forma interpretativa la scala di produttività, acquisita dal decreto Gullo, dobbiamo attenerci interamente allo schema di quest'ultimo, svincolandoci dai precedenti patti colonici. Non si può, infatti, ammettere che vengano adottati due pesi e due misure nello stesso sistema. Questa proposizione giuridica è confermata, dal punto di vista tecnico ed economico, dalla dimostrazione della incongruenza legislativa del sistema misto. Voglio dare un esempio. Il proprietario che concede terreno maggesato ha diritto alla ripartizione secondo il 50 per cento; il proprietario che concede un terreno non maggesato, qualora venga raggiunta la resa di 13 quintali, ripartisce egualmente secondo il 50 per cento, senza aver sostenuto la spesa che invece ha sostenuto quello che ha dato il terreno maggesato.

Queste forme aberranti, per cui la ripartizione trova un equilibrio non più nell'apporto e nella spesa, ma in una forma eterogenea derivante da una incongruenza, non si possono ammettere. Questa incongruenza tecnica conferma appunto la contraddittorietà del sistema proposto nel disegno di legge del Governo.

E' stato, inoltre, affermato in Assemblea, che la ripartizione si fa al 50 per cento quan-

do si raggiunge una resa non di 13, ma di 15,60 quintali per ettaro.

Secondo il disegno di legge del Governo, allorchè si raggiunge una produzione unitaria di 13 quintali la ripartizione vien fatta in ragione di 7,80 quintali al mezzadro e 5,20 al concedente, e sin qui nulla da dire, perchè viene rispettato il principio fondamentale, affermato nella legge dell'anno scorso, grazie, soprattutto, al nostro intervento.

Se, però, si raggiunge una resa di 14 o 15 quintali, ne spettano sempre al mezzadro 7,80, e vanno al proprietario i quintali di maggior produzione; si considera cioè come dovuta all'opera del concedente quella parte di prodotto che superi un determinato limite di produzione, la quale, invece, può essere, ed anzi, per la stessa tecnica della conduzione, non può che in massima parte essere effetto dell'attività lavorativa del mezzadro. Il proprietario, infatti, concede il terreno e fornisce anche, qualche volta — non sempre — i fertilizzanti; ma chi utilizza l'uno e gli altri, chi vivifica con la propria attività, chi affronta i rischi della produzione è il mezzadro. Ora è ben strano che il frutto della diligenza, dell'iniziativa, della maggiore capacità lavorativa, della maggiore volontà produttiva di una delle due parti debba essere devoluto all'altra parte. Per questa ragione, in un determinato momento, il mezzadro ha interesse a non superare la resa di 13 quintali, poichè nessun giovamento gli arrecherebbe l'aver raggiunta la resa di 14 o 15 quintali, in quanto invariata resterà la sua quota di 7,80 quintali, mentre il proprietario riceverebbe un vantaggio aumentando le sue quote da quintali 5,20 a 6,20 e da quintali 6,20 a 7,20.

Orbene, nessun patto colonico precedente ha determinato conseguenze del genere. I patti collettivi di qualunque epoca non hanno mai prodotto simili effetti, e non potevano produrli, perchè non erano il connubio di due idee contraddittorie, ma avevano una propria logica, un proprio equilibrio e seguivano un determinato schema. Ora noi non possiamo mantenere la legge del 1947 inserendovi una norma interpretativa, che esorbiti dai patti collettivi precedenti e che rientri nello schema di altri metodi di distribuzione e precisamente in quello adottato dal decreto Gullo che, non fa riferimento nè è in nessun modo legato ai precedenti patti coloniali collettivi.

Comunque, onorevoli colleghi, intendiamoci su questo: a mio avviso la scala di produttività

costituisce una incongruenza giuridica, tecnica ed economica; ho cercato brevemente di dimostrarlo e ritengo di esserci riuscito. Ma vi è un'altra questione: anche a voler superare questa incongruenza — che io continuo a ritenere insuperabile — che cosa vuole stabilire la scala di produttività? Che oltre un determinato limite la produzione diviene « eccezionale ». In questo caso, si dà per implicito che tale carattere di eccezionalità è frutto soltanto dell'apporto del padrone, mentre, molte volte, è dovuto all'attività lavorativa, ovvero a determinate condizioni climatiche. Evidentemente non può affermarsi — come dicevo l'anno scorso — che il buon Dio sia soltanto amico del padrone. Se Iddio manda la acqua, non lo fa certo per incrementare la quota del padrone, ma perchè essa sia di utilità per tutti. Se, per un colpo d'acqua, la resa per ettaro aumenta da 13 a 15 quintali, i due quintali in più non deve portarli a casa soltanto il padrone, come è stabilito nel disegno di legge governativo.

Vi è, inoltre, da osservare che in tema di produzione eccezionale — che superi cioè la produzione normale — noi non possiamo stabilire dei limiti, dei termini invariabili, giacchè le annate non sono sempre uguali e ciò che è normale quest'anno può non esserlo l'anno venturo, come ciò che è stato eccezionale l'anno scorso può non esserlo quest'anno.

In sede di Commissione, credo il 20 del maggio scorso, i tecnici hanno detto — pur non potendo per ovvii motivi, procedere ad un consuntivo, ovvero stabilire che nell'annata in corso la produzione media è, certamente, per dato acquisito, superiore di tanti quintali o tanti chili alla media dell'annata scorsa — che si hanno sufficienti motivi, fondati su solide basi di previsioni, per affermare che la resa unitaria dell'annata in corso sarà notevolmente superiore a quella dell'annata precedente; ed hanno affermato, altresì, che fra l'annata scorsa e quella attuale può prevedersi una eccedenza di 3 punti e mezzo. E' chiaro che, indipendentemente dalle critiche che ho già mosso al sistema, lasciando, secondo la scala cui ho accennato, invariati i termini, noi regaliamo ai padroni i 3 punti e mezzo di scarto fra le due annate.

Queste sono vere e proprie eresie; non possiamo, per non modificare la legge, fare un regalo al padrone a discapito del mezzadro. Noi chiediamo, — almeno io lo chiedo — che si ritorni alla legge del 1947, legge che ha la

sua logica, che è nostra legge, perchè l'abbiamo elaborata noi con piena consapevolezza. Tutti i cavilli che sono stati escogitati per corrodere e svuotare tale nostra legge con incongruenze tecniche, economiche, giuridiche non possono che determinare delle norme aberranti.

Questa minestra male ammannita non fa onore alla serietà dell'Assemblea, ma va a beneficio dei proprietari terrieri. Questa è la verità!

Restiamo alla nostra legge 1947 che è la legge base. Nel 1948, signori della maggioranza, avete distrutto la legge del '47; nel '49 l'avete in parte ripristinata; noi oggi intendiamo ricostruirla interamente perchè è la migliore.

MARCHESE ARDUINO. Anche quella del 1948 è stata fatta dall'Assemblea.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Niente seconde nozze, niente bigamia, onorevoli colleghi.

Io avrei terminato la relazione sul disegno di legge, ma, quale relatore di minoranza, debbo occuparmi dei punti degli altri due progetti di legge. Naturalmente i proponenti e gli altri deputati verranno ad illustrarli ed a colmare le mie eventuali lacune; io ne parlo come relatore di minoranza e anche come deputato che ne condivide determinati aspetti.

Una forma parassitaria, espressione tipica della nostra disorganizzazione agraria, del sistema di sfruttamento agrario che nella Sicilia si persegue, è la coltura consociata, nella quale il padrone concede il terreno e si riserva gli alberi. Il conduttore che lavora il terreno, lavora anche, evidentemente, per gli alberi, il cui prodotto è, invece, devoluto al concedente. Inoltre, appunto per la presenza degli alberi, il terreno rende di meno. Nella nostra legge del 1947 era previsto che, qualora le chiome degli alberi raggiungessero una determinata percentuale, il mezzadro avrebbe avuto diritto ad una maggiore quota — mi pare del 5 per cento in più — del prodotto del terreno. E' stata, questa, l'affermazione di un sano principio. Il mezzadro che ha avuto concesso e che lavora il terreno contribuisce evidentemente alla produttività degli alberi e, d'altro canto, subisce una perdita per la minore produttività del terreno; cioè, in definitiva, deve affrontare un doppio ordine di spese che si aggiungono a quelle normalmente richieste dalla conduzione. In sostanza, torno a ripeterlo, nella coltura consociata il mezzadro contribuisce alla produt-

tività degli alberi con una spesa che è costituita dalla lavorazione del terreno e dal minore ricavo che ottiene dal terreno stesso; conseguentemente egli ha il diritto di rifarsi di tali maggiori spese e la quota maggiorata che gli viene concessa rappresenta la parte spettantegli del prodotto degli alberi, che è stato ottenuto col contributo dalla sua attività. Ed allora (ecco uno degli articoli del progetto di legge presentato dall'onorevole Ramirez) occorre stabilire in sede regionale ciò che, del resto, è stabilito in sede nazionale in un disegno di legge del quale la Camera dei deputati ha già approvato la maggior parte degli articoli, e cioè che, ove si tratti di colture consociate, il mezzadro partecipa sia alla ripartizione dei prodotti del terreno che a quella dei prodotti degli alberi secondo le proporzioni, stabilite dalla legge per gli uni e per gli altri.

Vi è ancora un altro principio che a me, onorevoli colleghi, sembra fondamentale. Nella nostra regione si pratica un sistema di particolare e più grave sfruttamento: quello dei contratti misti, cioè di affitto e mezzadria. Queste forme, non sempre aderenti alle necessità di coltura, alla entità ed alle dimensioni dell'impresa, queste forme deteriori che si praticano proprio allo scopo di creare oppressioni e sfruttamenti contrattuali, ricorrono appunto nelle zone ad economia più povera. Anche a non voler discutere sul principio, anche a non voler scendere a rilievi e casistiche particolari, non possiamo, però, non pervenire alla constatazione che queste forme ricorrono, come ho già detto, proprio nelle zone più povere, nelle zone più depresse, e sono, praticamente, determinate e determinanti rispetto alla situazione di queste zone depresse. E allora che cosa bisogna fare? Limitare — e una norma siffatta è prevista nella proposta di legge Semeraro ed altri — il rapporto contrattuale ad una sola delle due forme, in modo che il concessionario sia libero di scegliere quale rapporto giuridico preferisce, evitando balzelli e sopraffazioni da parte del concedente.

Altro principio fondamentale: quando noi discutiamo di mezzadria impropria, dimentichiamo quali sono le condizioni in cui si svolgono i rapporti di questo tipo di mezzadria; dimentichiamo cioè che, mentre nella mezzadria classica il proprietario porta, oltre al terreno, tutto il complesso del capitale tecnico, fisso e circolante, qui in Sicilia generalmente il proprietario porta il solo terreno, e,

si e no, qualche volta le sementi. Ora tutto ciò costituisce uno stato di remora. La nostra agricoltura soffre di mancanza di investimenti. Nella legge nazionale che riguarda la mezzadria classica è stabilito che una determinata quantità del ricavato lordo vendibile del prodotto deve essere investita dal proprietario nell'impresa; si può dire però che, data la stessa costituzione della mezzadria classica un provvedimento del genere potrebbe non essere necessario mentre lo è indubbiamente in Sicilia dove tutto è da rifare. Ebbene, nonostante ciò nessuna norma impone al proprietario siciliano di impiegare nell'impresa una parte di quello che ricava, affinché la terra diventi veramente oggetto di una buona organizzazione di impresa. Ciò è, invece, previsto nel progetto Semeraro ed altri, in cui, all'articolo 9, è detto che il 25 per cento del ricavo lordo deve essere investito dal proprietario in opere aziendali, al fine di migliorare le condizioni generali della terra.

Nello stesso progetto vi sono altre disposizioni che riguardano i terreni di montagna; e mi pare che anche queste siano ben giustificate.

Le norme in atto vigenti in materia sono, per usare una parola benevola, piuttosto strane. Infatti, allorché il terreno è buono si tiene conto della scala di produttività, per far sì che l'eccedente, ove si raggiunga una « produzione eccezionale », vada devoluto al padrone, mentre, per converso, al mezzadro di un terreno di montagna, che è certamente il meno redditizio, si assegna una quota di prodotto uguale a quella di cui godono i mezzadri dei terreni migliori. Insomma la feracità del terreno viene considerata soltanto quando ciò torni a favore del concedente.

Questo non è giusto, onorevoli colleghi. E' giusta invece la proposta dell'onorevole Semeraro, che nei terreni di montagna venga attribuita al colono, comunque a vantaggio di chi coltiva, una determinata percentuale di prodotto in più, perché il terreno in montagna non è buono e quindi l'apporto del capitale fondiario, da parte di chi lo concede, è deficiente.

Onorevoli colleghi, io ritengo che le ragioni della nostra opposizione al progetto governativo, e i termini della nostra impostazione per una migliore legislazione, siano già stati da me schematicamente accennati.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli ha detto, a nome della maggioranza, che queste

questioni sono attinenti alla riforma dei patti agrari e che le tratteremo quando discuteremo di essa.

Vorrei ricordare che, quando nel luglio 1947 si approvò la prima legge di ripartizione, si disse che la si emanava in attesa della riforma dei patti agrari. Ebbene, la nuova legge sui patti agrari dovrà venire; ma, intanto, se possiamo incominciare a correggere gli errori più grossi, a metterci in condizione di portare i soccorsi più urgenti alla nostra economia agricola, perchè non farlo? La verità è che noi ci ripromettiamo di fare di più domani, per non far niente nè oggi nè domani. Non mi pare che questa sia la maniera migliore per condurre seriamente la nostra legislazione in aderenza alle necessità della Sicilia. Noi dobbiamo avvertire i bisogni e provvedervi con tempestività, e dare alle necessità più urgenti rimedi più urgenti, perchè così almeno, anche se non si riesce a stabilire una legislazione che abbia una struttura programmaticamente definita, quale può essere una riforma, si approvano i provvedimenti di avviamento alla riforma. Non perdiamo niente se incominciamo a fare qualcosa di buono per la nostra terra, per la nostra economia.

Io termino, dichiarando che interverrò in sede di discussione dei singoli articoli; vorrei però che i deputati e i componenti del Governo, che più si sono appassionati a questo problema, condividessero il mio punto di vista. Noi non possiamo restare fermi su delle situazioni che abbiamo riconosciuto non più aderenti ai tempi ed al cui superamento vogliamo e abbiamo promesso di portare il contributo della nostra saggezza legislativa, della nostra esperienza, come cittadini e come responsabili dei destini della nostra terra.

Ed allora bisogna impostare la discussione da un punto di vista che stia al di sopra delle caste e dei settarismi, sentire il cuore della Sicilia che soffre, dare giustizia ai lavoratori, perchè la Sicilia, attraverso la nostra opera, possa veramente risorgere nella speranza e nella certezza di un'epoca di giustizia per i lavoratori e per tutti coloro che lasciano speranze, sangue e fatica sulla terra.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pantaleone. Ne ha facoltà.

PANTALEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che, nel parlare di mezzadria, noi siamo fuori tema, perchè in Sicilia non si pratica la mezzadria, ma solo

un contratto di compartecipazione. Io documenterò questa mia tesi citando dei testi insospettabili.

Il professore Pier Francesco Serragli, in una memoria letta alla reale Accademia dei georgofili, nella seduta dell'11 aprile 1920 a Venezia (data e organizzazione insospettabile) così definiva i termini della mezzadria sia nell'apporto sia nel reddito: « Il contratto di mezzadria » — leggo a pagina 187 del volume dei rendiconti di quell'anno — « nella sua « più pura forma tipica tradizionale si ispira « a cinque concetti fondamentali: capitale « tutto del proprietario, lavoro tutto del condadino, divisione a metà degli utili del prodotto, spese culturali a metà, direzione tecnica amministrativa del proprietario. »

Giuseppe Tassinari, nella seduta del 2 maggio 1920 della stessa Accademia, precisando i termini della mezzadria, diceva: « Esiste un « tipo unico di contratto di mezzadria; quando « si parla di mezzadria ci si riferisce in genere « a quella forma detta tipica o classica praticata in quasi tutta la Toscana e in buona parte dell'Umbria e delle Marche. Ad ogni modo, nelle sue linee fondamentali, il patto colonico di mezzadria implica che il terreno « sia dissodato e dotato di fabbricati per usi « domestici e agrari, forniti dal proprietario; il « capitale, la scorta viveri, le tasse ed il bestiame sono interamente a carico del proprietario; gli attrezzi, le spese culturali, le « sementi, i prodotti e gli utili del bestiame « vengono divisi a metà ».

Questo dice il Tassinari.

E Bernardo Petrocchi, nella sua relazione alla stessa Accademia, il 27 novembre, precisava uguali concetti.

Prego l'onorevole Starrabba di Giardinelli, rappresentante dei proprietari, di dirmi in quale zona della Sicilia si pratica la mezzadria in questa forma, in quale zona della Sicilia il proprietario appronta la casa, il bestiame, concorre alle spese culturali, cioè alla trebbiatura, all'acquisto dei fertilizzanti e degli anticrittogamici, ed ai trasporti, in quale zona della Sicilia il proprietario dà il bestiame, anticipando per il primo anno il fieno.

Noi parliamo di mezzadria, ma in Sicilia questo rapporto tra proprietari e mezzadri non esiste; pertanto, se noi vogliamo retta-mente legiferare dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte solo a forme di compartecipazione. Su questo terreno si è posto il

progetto di legge presentato dall'onorevole Ramirez, progetto che rispecchia la situazione della compartecipazione siciliana, che non ha nulla in comune con la mezzadria classica e con la colonia.

Nè si può dire, onorevole Starrabba di Giardinelli, che la spesa sostenuta dal colono per l'acquisto ed il mantenimento del bestiame non incida fortemente sul reddito della compartecipazione, poichè il mantenimento del mulo nella mezzadria o nel contratto di compartecipazione incide per il sette e mezzo per cento dell'intero prodotto. E anche a non voler tener conto di questa grave diminuzione del prodotto, rappresentata dall'anticipazione (intesa come capitale) e dalla cura che il colono deve avere del suo mulo, basterebbe capitalizzare, da un canto, il prodotto e, dall'altro, le spese delle singole giornate lavorative, per constatare in quale triste situazione si trovi il mezzadro. Infatti le spese culturali, in un biennio, ai prezzi correnti e ai salari correnti, assommano a lire 111 mila 437, mentre il valore del prodotto è di lire 110 mila 785.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli poco fa si preoccupava del reddito che avrebbe potuto avere il proprietario se egli si fosse tolto il sette, l'otto o il dieci per cento per darlo al mezzadro. Mi dimostri l'onorevole Starrabba di Giardinelli che le cifre da me citate non sono esatte ed allora potrà, da questa tribuna, preoccuparsi del proprietario.

Il costo della produzione per ettaro nell'annata di rinnovo si avvicina alle 50 mila lire, così distribuite:

aratura e preparazione: due giornate lavorative, a lire 2.000 ciascuna, lire 4.000;

seminato: due giornate lavorative, a lire 2.000, lire 4.000;

braccianti e spandi-fertilizzanti e sementi: due giornate, a 650 lire nel periodo di semina, lire 1.300;

fertilizzanti: quintali 4, a lire 2.000, lire 8.000;

braccianti per prima zappatura: 14 giornate, a lire 500, lire 7.000;

braccianti di rincalzo: 12 giornate (meno di quanto effettivamente è necessario impiegare per il lavoro), a lire 500, lire 6.000;

estirpazione di erbacce: lire 7.200;

trebbiatura e trasporto: giornate due e mezzo, lire 6.250.

Il tutto per un totale di lire 43.750. Con-

siderando il prodotto medio in ragione di quintali 7 per ettaro, abbiamo 7 quintali per ettaro di fave al prezzo di lire 36 al chilo; dedotte le sementi nella misura di 140 chili, abbiamo un valore di 19.160 lire; maggiorata questa cifra dell'utile che può dare la paglia — utile di 2.500 lire — abbiamo un ricavo di 21.660, di contro ad una spesa di cultura di 43.750 lire.

Come è noto, le spese di cultura per i cereali vengono aumentate del 15 per cento rispetto alle spese di cultura delle leguminose. Abbiamo, quindi, una spesa di 50.312 lire per la cultura generale, più l'assicurazione, pari al 9 per mille sul prodotto, e cioè una spesa complessiva di lire 54.839. Di contro a questa spesa, considerando una produzione di 13 quintali per ettaro, abbiamo, dedotte le sementi, in linea di massima per 125 chili, un prodotto di undici quintali e 75 chili, al prezzo di lire 75, per un valore di 88.125 lire; con l'aggiunta del prodotto dell'anno precedente, di 21.660 lire, raggiungiamo nel biennio un introito totale di lire 109.785, di contro a una spesa, nello stesso biennio, di lire 98.589.

Ella, onorevole Starrabba di Giardinelli, che si preoccupa del reddito del proprietario, dovrebbe tener conto del fatto che il proprietario ha più di un mezzadro e gode del reddito complessivo di tutti i suoi mezzadri, mentre ogni mezzadro ha solo il suo reddito. Questo è il problema e su questo terreno esso si pone.

Ed è su questo terreno che noi veniamo meno ai nostri doveri e tradiamo gli interessi della Sicilia e del popolo siciliano; ed ecco, perchè i mezzadri cominciano a perdere la fiducia che avevano riposto nell'Assemblea regionale.

L'onorevole Starrabba di Giardinelli non può neanche addurre a favore della sua tesi le spese per le imposte ed i vari pesi che gravano sulla proprietà. Secondo i dati statistici, pubblicati anche dal Banco di Sicilia, oggi sulla proprietà terriera tutto il volume delle imposte pesa per il 14 per cento dell'intera produzione; mentre il proprietario ricava dalla quota di prodotto spettantegli per la concessione del nudo terreno il 20 per cento dell'intera produzione, rimanendogli, quindi, un utile netto del 6 per cento, che è di gran lunga superiore a quello del mezzadro.

E' su queste basi che vanno impostati il problema del nudo terreno e quello dei contributi, perchè in Sicilia il proprietario non apporta nessun contributo alle spese per la cul-

tura del podere; è il mezzadro che affronta tutte le spese, comprese quelle del bestiame. Come si può, quindi, parlare di mezzadria? Noi, da questa tribuna, dobbiamo parlare di compartecipazione, a meno che non vogliamo legiferare per la Toscana, per l'Umbria o per l'Emilia. Noi dobbiamo legiferare sui rapporti tra capitale e lavoro esistenti in Sicilia, non sui rapporti tra proprietari e mezzadri della Toscana e del Settentrione in genere, dove non solo è stato risolto il problema dell'apporto del proprietario, ma il prodotto viene diviso secondo il lodo De Gasperi per la Valle Padana.

Il progetto dell'onorevole Ramirez, sostenendo questi principii, difende il contadino siciliano, difende questa Assemblea, difende il nostro Statuto. In altre circostanze io ebbi a dire che la Sicilia ha avuto il suo Statuto speciale in funzione del suo basso tenore di vita. Per migliorare, infatti, il tenore di vita del popolo siciliano occorre affrontare una politica economica siciliana; e questa politica deve essere intrapresa sul terreno delle grandi riforme di struttura nel campo agricolo, poichè l'unica economia in Sicilia è quella agricola. E voi venite qui a difendere i proprietari, i quali hanno creato e mantenuto questo stato di fatto, che oggi ci mette nella necessità di scoprire le nostre piaghe rispetto alle altre regioni. E, mentre nelle altre regioni più progredite, dove effettivamente il mezzadro ha maggiori possibilità di vita, egli ottiene benefici sempre maggiori, qui in Sicilia non si fa altro che andare indietro.

No, onorevole Starrabba di Giardinelli, non è stato Gullo, non sono stati i comunisti a inventare il principio del nudo terreno e la ripartizione dei prodotti a tre quinti e due quinti; questi principii erano nella legge Micheli, e nella legge Sonnino, e per accertarsene basta leggere gli atti del Parlamento italiano dell'epoca; è una fatale necessità, è un problema che noi uomini politici responsabili abbiamo il dovere di affrontare e risolvere; continuare ad ignorare significa tradire noi stessi, la Sicilia e gli interessi dei lavoratori siciliani. significa creare le premesse e le condizioni perchè questa autonomia cessi di esistere, e non semplicemente come funzione politica e sociale, ma anche come funzione burocratica ed amministrativa.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Franchina. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori deputati, l'onorevole Starrabba di Giardinelli ha preteso di richiamare l'Assemblea a un senso di coerenza, sostenendo che una legge in materia tanto delicata dovrebbe avere una durata di almeno due anni. Mentre ascoltavo il suo discorso, pensavo al concetto statico che deve avere della vita sociale l'onorevole Starrabba di Giardinelli, se ritiene che si ha un senso di coerenza legislativa solo quando le norme si perpetuano nel tempo, anche se le condizioni ambientali, sociali ed economiche variano, come è inevitabile in tutti i rapporti umani.

Tuttavia, a prescindere da queste disquisizioni che potrebbero avere un carattere di sottigliezza, io vorrei chiedere al relatore di maggioranza per quale motivo egli non ha sentito il dovere di compiere un eguale richiamo alla coerenza e allo scrupolo nel 1948, allorché da parte dei deputati del nostro settore esattamente si richiedeva il mantenimento di quella legge che aveva avuto un carattere di precarietà non già per volontà dei deputati del Blocco del popolo, ma perché la maggioranza aveva deciso che ogni anno — direi quasi a stillicidio — l'Assemblea, proprio al momento in cui il prodotto è sull'aia per la ripartizione — purtroppo si arriva sempre in ritardo — dovesse varare una legge adattata su misura, che sempre desse o togliesse qualche cosa secondo il fluttuare della situazione politica.

Ricordo che esattamente nel '47, senza avere la pretesa di affrontare in toto il vastissimo problema della riforma contrattuale, tuttavia si voleva definire un criterio stabile per la legislazione in tale materia, non nel senso preteso dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, ma nel senso di predisporre gli schemi-base della legislazione in materia contrattuale ai quali si sarebbero potute apportare in seguito le modifiche che le esperienze future avrebbero suggerito. Ma allora si volle, proprio da parte della maggioranza governativa, dare un carattere di precarietà a quella nostra legge, che non rappresentò affatto un passo gigantesco, ma che tuttavia soddisfece le esigenze rivelatesi in un determinato momento storico, politico e sociale dell'Isola, in cui le ampie disquisizioni in materia di interpretazione del decreto Gullo avevano creato una atmosfera di continuo attrito nelle aie; in quella situazione la nostra legge, che finalmente definiva in una forma poco contesta-

bile le norme per la ripartizione, venne come una parola di chiarificazione.

Ora, nessun argomento è stato opposto ai rilievi ineccepibili che sono stati prospettati dai colleghi Cristaldi e Pantaleone per dimostrare l'assurdità di questo nuovo concetto della scala di produttività, introdotto, in una forma ancor più esosa, nella legge del 1948, cioè dopo quel famoso 18 aprile. La legge del 1947 era stata, invece, influenzata dall'entusiasmo popolare di quell'anno, in cui tutto il popolo aveva partecipato attivamente a questo veramente storico avvenimento della costituzione dell'autonomia regionale, che doveva sollevare la nostra Isola dal suo stato di evidente depressione economica. Nel 1947 persino i gruppi di maggioranza non potevano fare troppo la voce grossa di fronte ai rilievi statistici prospettati dai deputati del Blocco del popolo, che documentavano ampiamente, con cifre alla mano, il reddito del compartecipante e quello del concedente.

Nel 1948 si determinava, purtroppo, un clima politico del tutto diverso, ed io non vorrei definire incongruenza politica il passo a ritroso compiutosi in quell'anno perché in politica non ci sono mai delle incongruenze, ma ci sono piuttosto delle conseguenze inesorabili, che tante volte possono essere il frutto di una visione erronea di determinate situazioni.

Il voto del 18 aprile, che è stato quello che è stato (e non sarò io a ripetere in quale modo è stato determinato) è stato interpretato come un mutamento di indirizzo nella politica della Regione. (*Interruzione dell'onorevole Verducci Paola*)

Non si illuda, signora Verducci, il 18 aprile è una data che non tornerà mai più; e la risposta al voto del 18 aprile la darà il popolo siciliano alle prossime consultazioni.

VERDUCCI PAOLA. La storia non la fa lei, onorevole Franchina.

FRANCHINA. Ad ogni modo, credo che le discussioni politiche di questa Assemblea abbiano risentito del clima determinatosi per la sensazione che si andassero modificando taluni rapporti di forze nell'Isola.

Si venne, dunque, alla legge del '48, che deluse inesorabilmente le aspettative legittime della classe contadina siciliana, la quale addirittura cominciò ad avere falcidiata la quota di partecipazione nella ripartizione sin dalla resa di 10 quintali per ettaro, poichè tale quota per una resa da 10 a 13 venne portata al

55 per cento, per una resa da 13 in su al 50 per cento.

Ora, signori deputati, sarebbe superfluo, da parte mia, esporre ancora su quali elementi atecnici, antiggiuridici e antieconomici si fonda il progetto governativo. Lo ha sufficientemente dimostrato l'onorevole Cristaldi, ponendovi davanti all'evidenza dei numeri. Egli ha detto: badate che, se tutto il prodotto, eccedente i 13 quintali per ettaro, che è il frutto per i nove decimi del maggiore apporto lavorativo, va devoluto al concedente, viene meno quel criterio economico di utilità che deve spingere il partecipante a rendere migliore la produzione.

Non ci potrà essere, io penso, un contadino che si sentirà invogliato ad aumentare la produzione oltre i 13 quintali per raggiungere i 15 quintali, se i due quintali prodotti in più dovranno essere interamente devoluti al proprietario; e ciò appunto perchè un certo interesse deve sempre spingere le azioni umane. Se questo interesse verrà meno e se voi, contro ogni elementare criterio di logica, non lo sorreggerete, nell'attuale indiscutibile stato di crisi economica di sottoproduzione e di sottoconsumo nel campo agricolo verrà ad inserirsi un altro elemento, che giocherà per aggravare le condizioni di crisi, elemento per cui la produzione ed il consumo diminuiranno ancor più.

Io ritengo che, certamente, il fattore tecnico ha una grande importanza e che la dimostrazione aritmetica di un fatto dovrebbe essere la più convincente; ma è anche un fattore politico che io penso dovrebbe essere tenuto nella più alta considerazione. Non è senza significato che norme praticamente identiche a quelle contenute nel disegno di legge presentato dal Gruppo del Blocco del popolo, e nell'altro dell'onorevole Ramirez, siano state approvate da uno dei rami del nostro potere legislativo nazionale. Dalla Camera dei deputati, il 6 giugno (come riferisce il giornale *Il Globo*, che certamente è tutt'altro che «sinistrorso») è stata approvata non solo la parte concernente la divisione dei prodotti, ma l'intera riforma contrattuale; in tale riforma non è assolutamente prevista la norma relativa alla scala di produttività. L'onorevole Starrabba di Giardinelli è invitato a smentirmi, se le notizie da me riferite sono inesatte.

A mio avviso, sarebbe un attentato al contenuto sostanziale dell'autonomia anche soltanto il pensare che la nostra legislazione pos-

sa andare indietro in quel campo, per il quale si potrebbe dire che l'autonomia è sorta, cioè nel campo agricolo, che è enormemente deficitario e nel quale non possiamo non fare dei passi avanti rispetto alla legislazione nazionale. Sarebbe, io penso, una contraddizione in termini, se questa Assemblea, sorta essenzialmente per risolvere questo problema di produzione e di consumo (infatti il problema agricolo è anche e soprattutto un problema di produzione e di consumo, perchè produzione e consumo sono legati) e per risollevare questa area depressa, ponesse l'enorme forza lavorativa dei contadini in una condizione peggiore di quella di tutti gli altri lavoratori delle zone del Settentrione, indiscutibilmente più progredite, dove si applica la mezzadria classica nelle forme previste dal codice civile, cioè con l'apporto della metà delle spese da parte del capitale, e dove si ripartisce il prodotto, secondo il lodo De Gasperi, in ragione di 47 per il concedente e 53 per il mezzadro.

Come potremo dire di avere attuato lo Statuto siciliano, se approviamo una legge che, senza attenersi minimamente, come ha dimostrato l'onorevole Pantaleone, ai concetti classici della mezzadria, riserva ai nostri lavoratori agricoli un trattamento inferiore a quello di qualsiasi altro partecipante o mezzadro delle zone più fertili e più progredite del Settentrione? Questa è un'assurdità, ed io penso che l'Assemblea dovrebbe valutare la situazione nei giusti termini.

Il nostro progetto di legge, onorevoli colleghi, ha forse la pretesa di esaurire tutto il campo dei contratti agrari? No; ma esso vuole stabilire proprio quel criterio di relativa tranquillità e stabilità, che un momento fa lo onorevole Starrabba di Giardinelli richiama alla nostra attenzione unicamente per fare approvare una legge che è contro i lavoratori. Anzichè stabilire dei criteri definitivi per la annata agraria 1949-50; noi, tolta l'assurdità della scala di produttività, vogliamo fare una legge che sia soggetta a sempre nuove modificazioni, a sempre nuovi sviluppi, e che sia sempre progressiva — io mi auguro — non in senso negativo, non camminando a ritroso. Noi vogliamo risolvere i problemi di emergenza, nella mancata soluzione dei quali riteniamo di scorgere gli elementi negativi della produzione in Sicilia. Proponiamo delle semplici norme circa determinate quote da devolversi da parte del concedente in opere di miglioramento, circa definizioni più nette del concet-

to di nudo terreno, circa la ripartizione nei casi in cui esiste la promiscuità del suolo e del soprasuolo. Questo è, in sostanza, il contenuto del nostro progetto di legge, che non ha la pretesa o la vanteria di volere risolvere tutti i problemi della contrattazione agraria.

Noi abbiamo acquistato un costume che chiamerei mistico, il costume della contemplazione dell'ottimo e dell'assoluto, rispetto, non dico a quello che è buono, ma a quello che rappresenta un passo avanti di fronte ad una situazione indiscutibilmente stagnante. Noi vogliamo regolare tutto in blocco! Se si affronta un problema di carattere amministrativo relativamente agli enti locali, quel problema non si può risolvere, e tutto deve languire, stagnare in una situazione anacronistica, perchè noi dobbiamo fare la grande riforma amministrativa; se si parla di questioni relative a modifiche in un determinato campo tributario, le mettiamo subito a tacere, perchè dobbiamo fare la grande riforma tributaria; se si prospetta la soluzione di una qualsiasi questione che interessa il popolo siciliano, noi vediamo sempre in prospettiva il problema della sistemazione dell'intero campo in cui è compreso quel particolare che vogliamo esaminare.

Per la questione in esame, solo se riuscirete a dimostrare che può essere non conducente e non utile ai fini dell'attuale legislazione la regolamentazione di questo settore del campo più vasto della contrattazione agricola, avrete forse superato l'ostacolo. Ma penso che logicamente non potrete ritenere di averlo superato, sostenendo che, quanto prima, noi discuteremo la riforma dei contratti agrari e che, quindi, queste determinate norme, che riguardano la ripartizione dei prodotti, dovranno far capo a tale riforma per una ragione di sistematica.

Quando si ragiona in questa maniera, a me pare che si ingeneri il legittimo convincimento che non si vogliano risolvere determinati problemi; per esempio, sulla questione dei contributi di miglioria, che ancora non è stata definita. Si è discusso da tre anni in questa Assemblea e da tre anni se ne è sempre prospettata la necessità; io non ricordo — potrei dire una inesattezza — se anche da parte dell'Assessore dell'epoca è partita tre anni fa un'assicurazione che la riforma contrattuale si sarebbe fatta alla prossima sessione, mentre oggi questa riforma è ancora una chimera

ed è nel limbo delle speranze. E forse si aspetta, per quella caratteristica e deleteria mentalità che si va determinando, che la riforma contrattuale prima sia approvata a Roma, perchè poi possa essere applicata pedissequamente in Sicilia con qualche *deformatio in peius*; infatti questo è, purtroppo, l'attuale indirizzo legislativo dell'Assemblea.

Io ho concluso. Se si deve fare appello a una esigenza di coerenza, essa ci impone di riconoscere quale sia stato il primo provvedimento legislativo in materia di ripartizione dei prodotti espresso da questa Assemblea; non dirò se ciò è avvenuto per merito del Blocco del popolo, perchè le leggi approvate da questa Assemblea sono del corpo dell'Assemblea e non già di questo o di quel deputato. Se noi vogliamo essere coerenti, dobbiamo riconoscere che non c'è alcuna ragione per tornare indietro.

Faccio una digressione e apro una parentesi. In sede di Commissione per l'agricoltura — dove per caso mi sono trovato, in occasione della discussione sui vari progetti di legge, per sostenere quello presentato dal mio gruppo — ho sentito dire dall'onorevole Bianco che la legge del 1947 era stata approvata in considerazione delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Raccomando all'attenzione e alla diligenza dell'onorevole Bianco e di tutti i componenti la maggioranza della Commissione di consultare gli atti parlamentari del 1947. Potranno constatare che la dizione ricordata dall'onorevole Bianco era stata espressa in materia di riduzione di estagii, ma che non è nemmeno affiorata nella discussione per la ripartizione dei prodotti del 1947. Allora il dibattito fu accanito su due punti. Si cercò di introdurre la disposizione contenuta nella circolare Aldisio in ordine alla scala di produttività, e il tentativo fu respinto a larghissima maggioranza dall'Assemblea. Il dibattito fu egualmente aspro in ordine alla norma generale che doveva regolare nell'annata 46-47 e nelle annate successive la ripartizione dei prodotti. Nessuna considerazione sui fenomeni meteorologici particolarmente avversi incise sulla questione della ripartizione dei prodotti nell'anno 1947.

Ora io penso che, se non vi è alcun argomento in contrario, anzi vi è in più un'esigenza di dinamicità della legge, l'onorevole Starrabba di Giardinelli...

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Ma dica, almeno qualche volta: « il relatore della maggioranza »...

FRANCHINA. Non ho la pretesa di convincerla, ma evidentemente devo rivolgermi anche a lei.

Dato e non concesso che il principio della scala di produttività possa essere tecnicamente ammissibile, il che a me pare insostenibile, vi è un nuovo argomento che determina almeno la necessità di apportare delle modifiche in ordine alle rese per ettaro previste nella scala stessa: è il tenore dei dati delle previsioni compiute dai tecnici rispetto alla produzione di quest'anno e alla produttività per ettaro-cultura dell'anno passato. Mentre lo anno scorso la produzione fu meno di nove quintali per ettaro, adesso, secondo le previsioni toccherà i 13 quintali. E' strano che questo aumento — che è frutto, ripeto, nella quasi totalità, del maggiore apporto lavorativo del contadino — debba andare tutto a beneficio della classe padronale. Se l'anno scorso sembrò esatto stabilire nella divisione una determinata scala, penso che la stessa scala questo anno dovrebbe essere proporzionalmente elevata.

Comunque, noi insistiamo sul nostro progetto di legge, che di sostanziale non ha che la eliminazione della scala di produttività e la chiarificazione di determinati punti, sui quali non vi è contrasto in Assemblea. Con queste considerazioni chiudo il mio intervento, auspicando che l'Assemblea voglia accogliere questi principii contenuti nel nostro progetto di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Semeraro. Ne ha facoltà.

SEMERARO. Parlerò del progetto di legge presentato da me e dagli onorevoli Montalbano, Pantaleone ed altri; esso ha l'appoggio del Blocco del popolo. Sarò molto breve, perchè condivido le tesi che sono state prospettate a favore di questo progetto di legge, da parte del relatore di minoranza onorevole Cristaldi, dell'onorevole Pantaleone e dell'onorevole Franchina. Ho solamente da sottolineare all'Assemblea determinate questioni e da esporre le preoccupazioni che ci hanno indotto a presentare questo progetto di legge.

A Roma, alla Camera dei deputati, la Commissione competente, nell'esaminare la riforma dei contratti agrari, ha approvato a maggioranza una serie di articoli, che noi abbia-

mo esaminati, soffermandoci solamente su quelli che riguardavano in modo specifico la mezzadria, la compartecipazione e la colonia.

In questi articoli abbiamo, in primo luogo, notato che, per ciò che riguarda la divisione dei prodotti, la legge nazionale non è che una interpretazione fissata e sviluppata del decreto Gullo. Non c'è dubbio che il decreto Gullo ha qui, in Sicilia, un significato profondo, e rappresenta ormai una tradizione per i nostri mezzadri. Con esso si apre un periodo in cui si cominciano a riconoscere determinati rapporti esistenti nelle nostre campagne e a fare giustizia per ciò che riguarda specificamente la mezzadria, la colonia, etc.; i contadini siciliani hanno visto, attraverso il decreto Gullo, che la nuova atmosfera democratica determinatasi qui in Italia dopo la liberazione, apportava ai nostri mezzadri questo riconoscimento, che fu confermato in modo particolare dalla nostra Assemblea nel '47.

Noi non possiamo non tener conto di questo elemento di cui giustamente ha tenuto conto a Roma la maggioranza di un ramo del Parlamento nazionale; e noi abbiamo inserito nel nostro disegno di legge questo punto fondamentale che quella maggioranza aveva già approvato.

Prego, inoltre, di riflettere con serenità su quanto sto per dire: non c'è dubbio che, dal punto di vista tecnico economico questo disegno di legge è — permettetemi il termine — perfetto, anche perchè esso è sorto da una esperienza in campo nazionale; ma dobbiamo tener conto anche di un altro elemento, e cioè che, rispetto alla legge vigente, il disegno di legge elaborato ed approvato dalla Commissione della Camera rappresenta indubbiamente un passo avanti. Ed allora noi dobbiamo domandarci: dato che il nostro Statuto stabilisce che le condizioni dei nostri lavoratori non debbono essere inferiori a quelle dei lavoratori del resto della Nazione, è concepibile che proprio l'Assemblea siciliana, la quale deve garantire queste norme statutarie, possa dare ai nostri mezzadri di meno di quanto si è dato loro in campo nazionale? E ciò, proprio nel momento in cui — come l'onorevole Pantaleone, con cifre alla mano, ci ha detto — i nostri mezzadri partecipano agli oneri della produzione in una misura maggiore di quanto non vi partecipino i mezzadri toscani ed emiliani?

Il progetto di legge da noi presentato è caratterizzato, oltre che da quello che ho già

detto, da una precisa regolamentazione delle diverse forme di mezzadria e di compartecipazione che esistono qui in Sicilia; esso, cioè, è un progetto più chiaro perchè determinati rapporti vengono da esso definiti, fissati e regolamentati; c'è inoltre l'abolizione della famosa scala di produttività che già è stata qui illustrata, sia dall'onorevole Starrabba di Giardinelli che dagli altri deputati. Il nostro progetto di legge è dunque caratterizzato non solamente da un aiuto maggiore che con esso si vuol dare alla nostra attività agricola, non solamente dal riconoscimento della necessità di parificare almeno i nostri mezzadri con quelli delle altre parti d'Italia, ma da una maggiore chiarezza nella regolamentazione delle diverse forme di mezzadria e di compartecipazione, particolarmente per il fatto che elimina la famosa scala.

Io non ripeterò le ragioni che sono state qui addotte per dimostrare che la scala deve essere abolita, che essa non ha senso, che è una ingiustizia, che è un danno. Mi limiterò ad aggiungere, sebbene non ce ne sia bisogno, qualche altro argomento. Non solo la scala è contro la produzione, ma determina anche delle confusioni. Tutti noi sappiamo che le misurazioni nelle nostre campagne non si fanno a ettari, ma a tumuli e a salme, e che da comune a comune — ed a volte da feudo a feudo — il tumulo e la salma variano; ora, la scala porta anche questa confusione sulle aie, confusione pericolosa in un periodo in cui, sotto i calori estivi, cozzano sull'aia gli interessi contrapposti e si svolge la più intensa attività che si abbia in agricoltura. Noi, in questo momento così delicato del raccolto e della divisione, interferiamo anche con la scala della produttività che importa la traduzione dall'ettaro alla salma e dalla salma all'ettaro, al tumulo, al quartino, etc.. Noi dobbiamo invece stare attenti a non accrescere questo stato di irritazione, di confusione e di disordine che si determina nelle campagne, per il fatto che sia il concedente che il mezzadro hanno riposto tutte le loro speranze in quella divisione e su di essa hanno fatto tutti i loro calcoli. Ho voluto portare questo elemento, perchè esso fornisce ancora delle ragioni per l'eliminazione della scala; in merito ad essa, faccio mie tutte le altre argomentazioni che sono state esposte dai colleghi che mi hanno preceduto.

Un altro elemento fondamentale che io

voglio sottolineare in questo progetto di legge è il seguente: noi parliamo di migliorìa e, praticamente, di investimenti. Ebbene, tutti sappiamo oggi, e non è il caso di nascondercelo, che siamo già entrati in una crisi nelle campagne e particolarmente in quelle siciliane. Questa crisi è caratterizzata da due elementi fondamentali; da una parte, dalla sottoproduzione e, dall'altra, dal sottoconsumo. A noi, almeno per la materia che stiamo trattando, interessa il primo aspetto della crisi, cioè la sottoproduzione. Ebbene, se noi esaminiamo a fondo, con serenità e con obiettività, la legge che la Commissione ha elaborato e presentato all'Assemblea, che cosa notiamo? Delle disposizioni che, lungi dall'alleviare, tendono piuttosto ad aggravare questa crisi di sottoproduzione. Il colono e il mezzadro non vengono incoraggiati a produrre di più, in quanto quello che producono di più, con il principio della scala di produttività, glielo portiamo via. Non viene incoraggiato nemmeno il proprietario; infatti — come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Cristaldi — se un proprietario dà al mezzadro il terreno maggesato prende lo stesso di quello che prende il proprietario che nulla dà, essendo le quote di ripartizione unicamente determinate in base alla famosa scala. Non si vuole neanche che una parte del prodotto lordo sia destinata ad essere investita nel terreno. Da queste considerazioni emerge chiaramente che, almeno secondo lo spirito del disegno di legge fatto proprio dalla Commissione, noi non vogliamo preoccuparci delle prospettive di questa crisi paurosa che avanza nelle nostre campagne, ma ci preoccupiamo esclusivamente di lasciare tranquilla l'amministrazione padronale e di fare prendere al proprietario quattro soldi in più o meno.

Ecco qual'è il fondamento delle critiche, che noi dell'opposizione muoviamo al disegno di legge sostenuto dalla maggioranza. Abbiamo, nelle nostre campagne, una tradizione di giustizia che bisogna mantenere, e dobbiamo impedire che i mezzadri siciliani siano trattati peggio di quelli delle altre regioni. Di questo dobbiamo preoccuparci; e di chiarire, di regolamentare meglio, con più semplicità, con più chiarezza questi rapporti. Ed ancora, dobbiamo porre rimedio alle deficienze che caratterizzano la nostra crisi produttiva in agricoltura. Soltanto incoraggiando il lavoratore, soltanto obbligando il propieta-

rio a dare un maggiore apporto, soltanto quando emaneremo un provvedimento legislativo che imponga l'investimento nel fondo di una percentuale del reddito lordo, soltanto allora noi potremo salvaguardare gli interessi generali della Sicilia. Noi dobbiamo appagare la sete di giustizia dei nostri mezzadri e, quel che più importa, stabilire finalmente un principio di equità e di giustizia nelle nostre campagne.

Per le ragioni che ho esposte, io insisterò, perchè la discussione si svolga sul disegno di legge da me presentato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ramirez. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Illustrerò brevemente i motivi che mi hanno spinto a presentare il disegno di legge. Quando in Consulta regionale elaboravamo lo Statuto siciliano, eravamo tutti animati dal desiderio di porre la Sicilia all'avanguardia delle riforme sociali. Oggi ho presentato questo mio disegno di legge, perchè a me pare che, qualora venisse approvato il disegno di legge, così come è stato formulato dalla Commissione, faremo fare alla Sicilia un passo indietro, rispetto a quella che è la condizione delle altre regioni d'Italia.

Nella relazione del mio progetto di legge, ho fatto riferimento al disegno di legge che il Ministro dell'agricoltura ha presentato, che la Camera dei deputati ha già approvato e che, quindi, possiamo ritenere, sarà presto legge dello Stato. Tale legge porrà i contadini italiani in una situazione diversa, notevolmente diversa, da quella che la Commissione per l'agricoltura ci propone di dare ai contadini siciliani. Ciò è tanto più grave, quando si consideri che nel 1947 questa Assemblea si era posta all'avanguardia, ordinando la distribuzione dei prodotti al 40 e al 60 per cento.

Per inciso debbo rilevare che veramente è strano che da parte della Commissione si metta avanti l'inopportunità di modificare la legge del 1948, mentre questa, peraltro inesistente, inopportunità non fu sentita quando si modificò la legge del 1947.

Non starò a ripetere quanto hanno detto i colleghi del settore di sinistra; mi limito solamente a sottolineare che l'articolo 10 del disegno di legge presentato dal Ministro Segni stabiliva che « al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento del prodotto e dell'utile del fondo; tale quota sarà

del 60 per cento per i poderi compresi in zone di economia montana », e che la Camera ha modificato il detto articolo in tal modo: « al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento del prodotto e dell'utile del fondo. Tale quota è pari al 60 per cento per i prodotti dei fondi compresi in zone di economia montana, intendendo per tali quelle altitudini non inferiori ai 400 metri e caratterizzate da notevole prevalenza di seminativo e pascolo di bassa produttività ».

Dunque, due diversi riparti: il 40 per cento e il 60 per cento, per i terreni di collina o di scarsa produttività (condizione di buona parte delle nostre terre), mentre, per tutte le altre terre, il mezzadro ha non meno del 53 per cento del prodotto. Questa è la condizione dei mezzadri di tutte le regioni d'Italia.

Per i mezzadri siciliani ci si propongono queste condizioni: il 40 e il 60 per cento nel caso di annate di scarsa produttività, la divisione a metà, cioè al 50 per cento, nel caso di annate discrete o buone. Quindi, di fronte al minimo del 53 per cento che spetta, in ogni caso, a tutti i mezzadri, noi stabiliamo un minimo del 50 per cento. Per ovviare a tale ingiustizia ho presentato il mio progetto di legge col quale anche i mezzadri siciliani avranno applicato il minimo del 53 per cento.

Noi non possiamo, come giustamente diceva l'onorevole Cristaldi, mettere i nostri contadini nella condizione di pregare Dio per avere delle annate scarse e di maledirlo nel caso di annate buone, dato che il maggior raccolto andrebbe tutto a beneficio del proprietario; arriveremmo anzi all'assurdo che il contadino dovrebbe augurarsi una resa di 12 e 99 per ettaro, anzichè di 13 quintali per ettaro, perchè, con la divisione del prodotto al 50 per cento, le sue spettanze verrebbero ad essere inferiori. Permettetemi di dire che la legge proposta dalla Commissione è aberrante, non essendo concepibile che si metta il contadino siciliano in condizione di augurarsi un cattivo raccolto, perchè con un buon raccolto la sua quota sarebbe minore!

La legge Segni per la determinazione della divisione del prodotto non fa riferimento alle condizioni climatiche annuali, ma alle condizioni della fertilità del terreno. Con questo criterio non si pone il contadino in condizione di dover trasformare in campo di battaglia le aie. Evidentemente, quando il

contadino al momento del riparto constata che la resa sta superando i 13 quintali per ettaro, farà l'impossibile per frodare questa iniqua legge; ed è umano che la frodi. Noi non dobbiamo mettere il contadino in continuo stato di lotta contro il proprietario. Altro argomento che sottopongo alla vostra attenzione ha riferimento all'articolo 3 della legge Segni, per il quale il titolare della impresa agraria è tenuto ad investire annualmente nell'azienda, in opere di miglioramento, una quota pari al 4 per cento del prodotto vendibile. La Commissione per l'agricoltura ha osservato che questa non sarebbe materia di ripartizione di prodotti agrari, ma di riforma agraria. L'osservazione può essere esatta; io, però, non trovo nulla di male se, facendo nostra l'analoga disposizione contenuta nel lodo De Gasperi, che sicuramente non è di sinistra, noi riconfermiamo l'obbligo del proprietario di impiegare in opere di miglioramento il 4 per cento del prodotto vendibile. Se sul serio vogliamo la riforma agraria, non potete allora essere contrari a questa mia proposta, che costituisce un'anticipazione modestissima...

AUSIELLO. Molto modesta.

RAMIREZ. ...e servirà all'effettivo miglioramento della terra nell'interesse del proprietario e del mezzadro, i quali così apprenderanno che è volontà dell'Assemblea regionale che si inizi subito il miglioramento delle aziende agrarie. Perché non fare oggi quello che diciamo di voler fare domani? Il rifiuto di fare oggi quanto De Gasperi ha riconosciuto giusto sin dal 1947 mi lascia perplesso, tanto più che, almeno fino ad ora, hanno parlato di questo argomento soltanto il relatore e i rappresentanti del settore di sinistra. Non so se altri deputati sono iscritti a parlare, ma trovo strano che su una legge tanto importante abbiano sentito il bisogno di parlare solo i rappresentanti della sinistra e nessuno della destra, salvo il relatore, che non poteva fare a meno di parlare. Dopo di che ritengo sufficiente per la parte generale limitarmi alla trattazione dei due argomenti da me esposti e ad insistere affinché venga discusso il disegno di legge da me presentato.

SEMINARA. E' una gara per annebbiare le idee.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Monastero. Ne ha facoltà.

MONASTERO. Anzitutto mi rifiuto di rispondere a quanto ha detto il collega Seminara. Non c'è gara da parte di nessuno; ognuno viene qui ed assume la responsabilità di quello che dice.

SEMINARA. Ci sono quattro disegni di legge ed ancora non si sa quale si discute.

PRESIDENTE. Fino a deliberazione contraria, la discussione è aperta sul testo elaborato dalla Commissione.

MONASTERO. Da quanto hanno detto i precedenti oratori e dall'esame sia dei disegni di legge di iniziativa parlamentare che di quello di iniziativa governativa, mi sembra evidente un dissenso in un punto specifico; se dobbiamo, cioè, quest'anno rinnovare senz'altro la legge emanata l'anno scorso, oppure dobbiamo apportarvi delle modifiche che siano confacenti al raccolto di questo anno.

Premetto che bisogna considerare come transitori i disegni di legge presentati per l'annata agraria in corso, perchè ci auguriamo che al più presto venga approvata la riforma dei contratti agrari e, quindi, ci sia una legislazione organica e definitiva che eviti la necessità di emanare ogni anno leggi, sotto il pungolo dell'urgenza e con norme provvisorie.

Ciò premesso e volendomi mantenere in un campo strettamente tecnico, senza entrare nelle rigide posizioni sostenute da una parte e dall'altra, vorrei rilevare agli onorevoli colleghi una semplice circostanza che, evidentemente, non è apparsa dalle dichiarazioni del relatore di maggioranza, onorevole Starrabba di Giardinelli. Egli ha detto che dobbiamo mantenerci coerenti alle condizioni stagionali dell'annata ed ha affermato che, se si accertano le cause specifiche, per cui il raccolto di quest'anno risulta differente da quello dell'anno scorso, allora è possibile apportare modifiche.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Io ho inteso riferire il pensiero della minoranza. Ho detto esplicitamente che questo era il pensiero della minoranza.

MONASTERO. Accetto la sua dichiarazione. Sta di fatto che il raccolto dell'annata agraria 1949-50 è senza dubbio superiore a quello dell'annata scorsa. Posso anche ag-

giungere che, contrariamente alla opinione manifestata anche l'anno scorso dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, il quale non ritiene che in Sicilia possano esservi terreni che raggiungano una produttività di 20 quintali per ettaro, noi quest'anno avremo certamente dei raccolti che supereranno i 20 quintali per ettaro. E' evidente che non tutti i terreni della Sicilia hanno tale produttività, ma, così come è anche opinione dei tecnici che si sono interessati della produttività dei terreni della Sicilia, se non si può parlare di una resa media di 20 quintali per ettaro, si può sicuramente affermare che la resa di 20 quintali per ettaro ed oltre è raggiunta spesso. Affermo ancora che quest'anno si avrà certamente un media che, se non supererà, raggiungerà i sedici quintali per ettaro, cioè, come si usa dire nelle contrade palermitane, si avrà una resa « a tumulto ». Anche i tecnici sono del parere che quest'anno il raccolto sarà superiore a quello dell'anno scorso.

L'anno scorso l'Assemblea fu concorde nel modificare la legge del 1947, la quale stabiliva che la divisione del prodotto avrebbe dovuto essere del 50 e 50 per cento quando la produttività del terreno superasse i 13 quintali per ettaro e del 60 e 40 per cento quando fosse inferiore a tale limite. Questo criterio fu condiviso ed accettato all'unanimità dall'Assemblea.

Ammesso questo principio, noi dobbiamo stabilire se questa produttività è dovuta al lavoro del contadino, oppure è dovuta ad un apporto di capitali del proprietario del terreno. Se noi riteniamo che la produttività è dovuta al contadino, allora dobbiamo riservarla al lavoratore contadino; se, invece, riteniamo che è dovuta ad un maggiore apporto di capitali del proprietario sul terreno, allora la maggiore produttività dovrebbe andare a suo favore. Ora io ritengo che tutti gli onorevoli colleghi sono concordi nel riconoscere che questa maggiore produttività non è dovuta né al contadino né al proprietario, ma alla Provvidenza,...

VERDUCCI PAOLA. Anno Santo !

MONASTERO. ...alle eccezionali favorevoli condizioni climatiche, che non possono essere accreditate né al contadino né al proprietario. Allora, se effettivamente, come sono convinto io e così molti altri di voi, questo anno c'è una maggiore produttività, i vantaggi da essa derivanti devono essere divisi

per metà al proprietario e per metà al lavoratore. Io ritengo che questo sia giusto, anche se altri possono essere di opinione diversa. Accogliendo questa mia proposta, che io faccio a titolo personale, bisogna accertare l'indice di maggiore produttività ottenuto nell'annata in corso, per attribuirlo in parti uguali al contadino ed al proprietario. Alcuni tecnici avevano previsto in quattro punti la maggiore produttività di quest'anno; in un secondo momento, però, si è ritenuto che queste previsioni fossero troppo ottimistiche. Ad ogni modo, che ci sia una maggiore produttività è certo e che il merito sia della Provvidenza, che ha concesso delle eccezionali condizioni climatiche, è altrettanto certo. Quindi, se vogliamo riferirci alla legge del 1949 e all'articolo 2 della legge del 1947, richiamato in detta legge, nel senso che, quando la produzione raggiunge un limite superiore ai 13 quintali per ettaro, la ripartizione è al 50 per cento, io ritengo che il limite della maggiore produttività, che si deve concedere quest'anno, non possa essere inferiore, come minimo, a 14 quintali per ettaro. Sarò lietissimo se altri faranno una proposta diversa; noi dovremmo concedere perlomeno due dei quattro punti previsti.

Io non ho, quindi, nessun dubbio che il limite di 13 quintali per ettaro verrà elevato almeno a 14 quintali; la giustezza di questa mia tesi, oltre che sul dato tecnico, si basa sulla mia coscienza sociale e sulla opportunità che, quando c'è un benessere, esso deve essere goduto in parti eguali dal contadino e dal proprietario.

Presenterò in questo senso un emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, ha facoltà di parlare l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente al prevedibile parlerò brevissimamente; mi limiterò a rispondere ai vari oratori intervenuti nella discussione. Pochi richiami; pochi ricordi, che varranno a mettere nel giusto punto la discussione che ha raggiunto già un avanzato grado di maturità. Contrariamente a quanto suggerisce il motto antico che le cose ripetute giovano, io non starò a ripetere quanto è stato detto in Assemblea, durante le discussioni per l'esame dei disegni di legge, che regolano una materia

tanto importante e delicata. Ben quattro volte l'Assemblea è tornata a discutere questo argomento. ben quattro volte l'Assemblea si è trovata di fronte alla Sicilia nel momento in cui essa era impegnata nella ripartizione del suo prodotto prevalente, quello cerealicolo, ed attendeva giustizia da parte dell'Assemblea stessa.

PANTALEONE. E ogni volta l'Assemblea ha ridotto !

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Bisogna essere chiari, sinceri, e nella chiarezza e nella sincerità bisogna scegliere fra quanto ha stabilito l'Assemblea nelle tre occasioni precedenti. Quando mi sono proposto di presentare una proposta di legge che regolasse la ripartizione dei prodotti agricoli dell'annata in corso, ho scelto fior da fiore e sono arrivato alla conclusione, che fra tutte le leggi, quella che effettivamente più si addice all'ambiente siciliano e alle condizioni stagionali dell'annata, è proprio la legge dell'anno scorso. Tutti i colleghi ricorderanno che l'anno scorso si verificò un fatto nuovo, un fatto veramente felice: l'Assessore all'agricoltura, di fronte ad una proposta improvvisa sorta in Commissione, in sede di discussione, per rendere omaggio a coloro che lodavano la legge sulla ripartizione dei prodotti agricoli per la annata agraria 1946-47, ritirò il progetto di legge presentato dal Governo.

FRANCHINA. Facciamo quella !

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. In quell'occasione ebbi a dire che, nel ritirare la proposta di legge del Governo, volevo rendere omaggio all'Assemblea, giacché è indiscutibile che, fra tutte le leggi da essa approvate, quella è la più completa e la più equa, la più aderente alla realtà, la più rispondente alla casistica contrattuale siciliana che è la più varia che si conosca. (*Interruzioni a sinistra*)

Nella mia dichiarazione e nella mia affermazione non c'è certamente uno scopo polemico; c'è solamente da illustrare il perchè si arrivò a quelle conclusioni. La legge del 1947 è più di tutte le altre aderente alla realtà contrattuale, perchè, come tutti noi sappiamo, esiste in Sicilia, a seconda delle altitudini e della feracità del terreno, una casistica contrattuale tanto varia quanto appropriata. Affermai lo scorso anno che questa regolamentazione contrattuale siciliana era vanto della

Sicilia, perchè era fra le più generose che noi conosciamo. La legge del 1947, la prima legge emanata dall'Assemblea, si richiama a questa regolamentazione contrattuale esistente in Sicilia. Si aderiva così — posso affermarlo specialmente per i miei precedenti antifascisti — a quel poco di buono che nel periodo fascista si era prodotto in Sicilia, cioè alle contrattazioni, ai capitolati provinciali, che, a mio giudizio, restano un monumento di saggezza contrattuale. Lo dico ad alta voce con la competenza che mi deve essere riconosciuta in conseguenza di una vita trentennale vissuta nelle campagne; lo dico perchè veramente in Sicilia, sia pure nell'epoca fascista, gli agricoltori riuniti ebbero a convenire in contratti veramente mirabili per equità e per finalità produttivistica. Lo posso dire ad alta voce, perchè non posso certo essere tacciato di filofascismo.

MARINO. Le leggi non si applicavano allora.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Io non parlo di applicazione, ma di quello che era effettivamente il capitolato. La grande conquista dei lavoratori, dei coloni siciliani, si ebbe in quell'occasione, quando, per la prima volta, si statui ciò che fu tanto controverso e controbattuto dalla classe dei proprietari, di togliere cioè il peso della semente di leguminosa e dei perfosfati nell'annata di rinnovo.

Premesso questo, premesso che non ci sono parole sufficienti a mettere in evidenza la bontà e la compiutezza di quella legge, nasce di conseguenza l'opportunità di esaminare come e quando essa fu emanata. E' stato da vari oratori, soprattutto dal proponente onorevole Cristaldi, sostenuta la eccellenza di quella legge, ma non si è voluto mettere in evidenza che essa risenti di un raccolto pregiudicato in conseguenza di una avversità meteorologica, in conseguenza della siccità. E' stato affermato che quella legge volle essere la prima espressione della nostra autonomia — e non espressione del 18 aprile, come l'onorevole Franchina ha voluto, niente di meno, sostenere — e che fu, quindi, la più sincera e più spontanea.

FRANCHINA. Ho parlato del 1948.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Io debbo invece chiarire che nel disegno di legge del 1947 presentato dall'Asses-

sore all'agricoltura era affermato il principio dell'andamento particolarmente sfavorevole della annata agraria. Per questo ho detto subito che la legge è eccellente sopra tutti i rapporti.

FRANCHINA. Nella legge c'è questa affermazione ?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Nel disegno di legge presentato dallo Assessore all'agricoltura.

FRANCHINA. Ma nella legge non ne è fatta menzione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. A pagina 143 dei resoconti parlamentari del 1947 è detto chiarissimamente, nelle dichiarazioni fatte dall'Assessore all'agricoltura. Quella legge risentì della siccità che afflisse la Sicilia in quell'annata, ed anche nelle altre leggi successive, che regolarono la ripartizione dei prodotti agricoli, come pure nella legge per la riduzione degli estagii, si volle fare riferimento all'eccezionale andamento dell'annata.

Premesso questo, il disegno di legge che ho presentato quest'anno non poteva non riferirsi al principio della produttività, affermato nel 1948 e anche l'anno scorso.

Su questo principio si è molto discusso e teorizzato. Posso anche riconoscere che la teorizzazione è giusta, ma debbo fare riferimento alla realtà della terra siciliana e gridare ad alta voce che in Sicilia noi abbiamo una differenza tale di fertilità dei terreni, per cui la resa può variare da due a tre quintali per ettaro fino a 30 quintali per ettaro. In nessuna altra regione c'è tanta varietà di resa quanta ve n'è in Sicilia. Questa variazione di resa si verifica non perchè in altre regioni d'Italia (sentite e avvertite un pò queste ragioni particolari, perchè tornano a gloria del popolo siciliano) non vi sono terreni naturalmente scarsi e poco feraci, ma perchè in Sicilia, come vi è la trasformazione che abbiamo detto eroica, vi è anche un fenomeno unico dovuto al nostro popolo: la coltivazione eroica. In Sicilia, anche sapendo in partenza che si coltiva senza convenienza, si coltiva egualmente. L'eccesso della popolazione stimola questo popolo fiducioso e speranzoso, sempre proteso al lavoro, a coltivare, a seminare qualsiasi terreno.

COLAJANNI POMPEO. E' la forza della disperazione !

FRANCHINA. Questo è un argomento contrario. Non è argomento per giustificare la legge. Semmai si dovrebbe dare una quota superiore al 70 per cento.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Io non dico questo per polemizzare, ma per fare una constatazione, e me ne glorio, nei riguardi dei lavoratori siciliani, che sono protesi a coltivare, differentemente da come si usa in ogni altra plaga di Italia, dove si coltiva, lasciatemelo dire, magari alla maniera americana, col concetto della convenienza economica, trascurando e non seminando i terreni a scarsa produttività, che in Sicilia, invece, per il fatto di avere una disponibilità media di 40 are di terre per abitante, si è costretti a coltivare, anche se in partenza sappiamo che non possono produrre più di 3 quintali per ettaro.

FRANCHINA. Esistono, però, in Sicilia terreni che hanno una capacità produttiva di 20 quintali per ettaro e sono coltivati a pascolo.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle finanze*. Non è vero !

FRANCHINA. Ho occupato io questi terreni.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Egregi colleghi, questo fatto incontrovertibile ci mette di fronte alla constatazione che in Sicilia il terreno ha una grande varietà di produttività. Questa realtà non si può negare ed è perciò necessario transigere nel definire quali sono i terreni naturalmente feraci e quali sono i terreni naturalmente poco produttivi. Possiamo forse, per accertare ciò, riferirci al certificato dell'Ispettore agrario provinciale, alla perizia, alla classe del catasto ? Non è possibile. E' già difficile riferirsi a quell'elemento che più direttamente può essere constatato dagli agricoltori, dai lavoratori che accudiscono nelle aie alla ripartizione, cioè alla resa del terreno per ettaro. Non può essere, però, ignorata, in Sicilia, questa differenza di feracità e si dovrà sempre distinguere il terreno naturalmente ferace da quello poco produttivo.

POTENZA. A qual fine ?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Al fine di garantire un reddito maggiore a colui che ha speso di più nell'acquisto di un terreno migliore.

Ho detto che sarò brevissimo ed infatti già vi ho dimostrato la ragione per cui preferiamo, fra tutte, la legge del 1947. Ho voluto anche dimostrarvi, in maniera chiara e sincera, la ragione che ci induce ad essere fermi nel principio della produttività. Si potrà, infatti, discutere sulla media maggiore o minore, ma è indiscutibile che dobbiamo fare giustizia e che è necessario tener presente una situazione che in altre regioni non ha riscontro, perchè altrove l'egoismo spinge i lavoratori e gli agricoltori ad allontanarsi dai terreni che non producono abbondantemente, mentre in Sicilia c'è della gente che va a coltivare in montagna anche un piccolissimo spezzone di terreno, che spesse volte garantisce appena la resa del doppio della semente. Io, che ho vissuto in questi luoghi, conosco queste condizioni. Spesse volte il proprietario è costretto a dover cedere il terreno senza alcun beneficio, gratuitamente, con la cosiddetta franchigia, al fine della cosiddetta « arrifriscata » dei pascoli.

La coscienza dei deputati, già l'anno scorso, fu scossa dal fatto che si accennò ad una differenza nel trattamento dei contadini fra il disegno di legge in campo nazionale e quello in campo regionale. Conservo gradito ricordo degli interventi dell'onorevole D'Antoni e del compianto onorevole Scifo che si compendiarono nell'affermazione che essi volevano tranquillizzare la loro coscienza apprendendo dall'Assessore all'agricoltura se in effetti il disegno di legge poneva l'agricoltore il colono siciliano, in posizione di uguaglianza rispetto a quello della Penisola. La delicatezza dell'argomento mi spinse a dare delle spiegazioni. Quest'anno le ripeto non nei riguardi dell'onorevole D'Antoni, che si dichiarò soddisfatto, ma nei riguardi dell'onorevole Ramirez, poichè anche lui ha manifestato questo pensiero. Egli si è chiesto: è giusto ed è equo che vi sia una disparità di trattamento fra quello che si predispone nella Penisola e quello che si predispone nella Isola? Nella Penisola — ha aggiunto l'onorevole Ramirez — è garantito il 53 per cento; in Sicilia, invece, da un 60 per cento si passa, in condizione di buon raccolto, al 50 per cento.

Indubbiamente questo è un motivo che colpisce; ma debbo dichiarare, ad onore delle condizioni che si fanno ai lavoratori di Sicilia, che tutto ciò non è vero. Il non esserne bene informato non è colpa, del resto, del collega onorevole Ramirez, che ha poca pra-

tica di campagna. In Sicilia la saggezza contrattuale ci ha portato a stabilire che non c'è uguale apporto nella colonia.

Mentre nella Penisola, è sempre ammesso l'uguale apporto dei fertilizzanti e delle sementi, in Sicilia, nell'annata di rinnovo, il produttore deve anticipare, deve dare a fondo perduto le sementi di leguminose e tutti i perfosfati.

PANTALEONE. In Toscana, dal 1902 è stato abolito l'obbligo dell'uguale apporto.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. L'anno scorso ho detto che, di fronte alle 18.000 lire di utili realizzati del colono che divide al 40 e 60 per cento, stanno le 18.000 lire di utili che raggiunge il colono siciliano in conseguenza di 5 mila lire per due quintali e mezzo dei perfosfati, che il proprietario dà a fondo perduto, di 1.350 lire per 75 chilogrammi di fave, date anch'esse a fondo perduto dal proprietario nell'annata di rinnovo, di 4.875 lire per 65 chilogrammi di seme, che il proprietario perde nell'annata di coltivazione del grano, e di altri 65 chilogrammi di seme, che il proprietario perde nell'annata di rinnovo.

Nel complesso ci trovavamo e ci troviamo in Sicilia con un trattamento identico a quello praticato attualmente in tutta la Penisola, per cui agli amici della sinistra, del centro e della destra posso affermare che le condizioni praticate in Sicilia sono economicamente eque. Io mi sono riferito alla generalità dei casi. Certi casi sono, però, veramente abominevoli, veramente condannevoli; casi eccezionali, in cui il proprietario straripa, eccede e prende la parte che non gli spetta.

MARINO. E la favata a chi resta?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La favata resta al proprietario ed al colono; è di comune godimento.

MARINO. Resta al proprietario.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non è così, onorevole Marino.

Io non ho da difendere alcuno. Le mie dichiarazioni fatte nei riguardi dell'onorevole Ramirez valgono pure per quanto ha detto, con tanta sincerità, l'onorevole Semeraro. Egli ha accennato alla necessità di semplificare ed ha veramente approfondito il problema.

Ho ripetuto in questa Assemblea che in

materia di statuizione e di legislazione agraria bisogna tenere conto dei destinatari della legge e, quindi, è necessaria la massima semplicità dei provvedimenti. Per queste ragioni non ho voluto stabilire una scala progressiva, ma solo un limite di resa, cosa che è stata motivo di scandalo per alcuni nostri colleghi.

Si è chiesto, inoltre, perchè si è stabilita una resa di 13 quintali per ettaro e non una resa maggiore. Coloro che hanno fatto questa domanda sono in perfetta buona fede; ma, evidentemente, non fanno riferimento alla saggezza delle nostre campagne, dove quando si vuol dire che l'annata ha dato dei risultati e dei prodotti buoni, si dice che è « andata » a 10 volte la semente.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Ma nemmeno per idea!

MONASTERO. Si dice che è « andata a tumulo ».

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Sto dicendo che nelle nostre campagne il riferimento perlopiù è a 10 volte la semente. Mi contraddite, ma non sono io a stabilirlo, questa è la statuizione che voi stessi avete accettato. Quando voi ammettete la restituzione della semente? Quando si è raggiunta la produzione di 10 volte la semente. Ecco, quindi, che nelle campagne ogni riferimento è in relazione alla semente ripetuta 10 volte. Questa è cosa che, alla fin fine, non vi dovrebbe dispiacere. (*Animati com-
menti a sinistra - Richiami del Presidente*)

GUGINO. Ma non è dimostrazione matematica questa.

COLAJANNI POMPEO. Se vuole, approviamo alla unanimità senza discussione!

Purtroppo l'onorevole Starrabba di Giardinelli mi sembra troppo tranquillo e la sua tranquillità mi preoccupa moltissimo, estremamente.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La sola ragione, quindi, che può legarmi alla mia proposta, relativa alla resa di 13 quintali per ettaro, sta nel fatto che ho voluto riferirmi ad un dato già acquisito nelle nostre campagne. Buon prodotto si dice quando si raggiunge la produzione di 10 volte la semente.

FRANCHINA. Ma che cosa dice? Ella confonde la rassegnazione con la soddisfazione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. In Sicilia più che altrove, in materia di coltivazione, ha ragione di cittadinanza il motto latino: « non tellus sed annus fructificat ».

SEMERARO. Ella parla soltanto per i proprietari.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. In Sicilia ci troviamo di fronte a questa situazione: si ha un buon raccolto, quando il lavoro preparatorio eseguito dal contadino è accompagnato dalla pioggia, mentre si ha scarso raccolto nel caso inverso, anche se il contadino ha preparato ottimamente il terreno. In quest'annata, che ci dà la consolazione di poter avere dei buoni raccolti, non ho altro da aggiungere a questa considerazione, a questo richiamo, a questo ricordo. Devo soltanto ringraziare la Assemblea che, veramente, stasera ci ha dato la possibilità di assistere ad una discussione completa. Anche quando, frequentemente, si è interrotto l'Assessore, si è data la prova che, effettivamente, si è voluto trattare l'argomento al lume di quelle che sono ritenute differenze fra il trattamento riservato ai coloni della Penisola e quello riservato ai coloni dell'Isola, con qualche riferimento al prodotto di quest'anno.

In merito a quest'ultimo punto lasciate che vi dica quale equivoco si è ingenerato, in conseguenza di affrettate dichiarazioni da parte dell'Ispettorato compartimentale, il quale il 20 maggio scorso è stato chiamato a pronunciarsi sull'andamento del raccolto ed ha dichiarato che, grazie a Dio e all'andamento dell'annata, noi potevamo finalmente segnare un aumento notevole sulla resa, purtroppo bassissima, che lamentiamo e dobbiamo registrare sempre nella terra siciliana (non dovete dimenticare che siamo nell'estremo limite della zona della cultura granaria). Secondo le previsioni dell'Ispettorato agrario probabilmente quest'anno la resa avrebbe raggiunto e superato i 13 quintali per ettaro.

MONASTERO. Come media?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Quando tratto argomenti tecnici, prego i colleghi di non interrompermi, perchè, specie in fatto di numeri, tengo ad essere

estremamente preciso e non vorrei essere distratto. La previsione era di 13 quintali per ettaro, ma poi, purtroppo, nello scorcio brevissimo di tempo tra il 20 maggio e i giorni seguenti, abbiamo segnato una diminuzione di proporzione colossale.

Il 25 maggio scorso è intervenuto quel vento sciroccale che ha fatto segnare 35 centigradi all'ombra, per cui si deve concludere..... (*interruzioni*) Piaccia o non piaccia lo argomento, onorevole Cristaldi, la prego di seguirlo. Non facciamo oggetto di baratto ciò che dovrebbe essere oggetto di attenta considerazione.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di seguire con attenzione l'oratore.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Si deve concludere; dicevo, che, quando tutto prometteva bene, quando si poteva prevedere veramente di superare largamente la resa di 10 quintali per ettaro di media o i 9,70 dell'anno scorso, questo vento sciroccale ha determinato lo striminzimento del cariosside, che non era allo stato solido, ma lattiginoso.

Il vento sciroccale ed il caldo hanno apportato disastri notevoli in tutte le zone, per cui molte delle eccellenti previsioni devono essere notevolmente ridotte. Ho sentito la relazione dello stesso Ispettore compartimentale, il quale ha comunicato che, purtroppo, i previsti tre quintali di aumento non si sarebbero più avuti, perchè il decorso stagionale, dal 25 maggio scorso in poi, è stato tale da compromettere tutto il raccolto.

Di fronte, quindi, ad una situazione particolare della Sicilia, di fronte ad una necessità nell'ambiente siciliano di distinguere fra terreni buoni e terreni scarsi, di fronte ad un lavoratore che non guarda alla convenienza della coltivazione, abbiamo il dovere di trattare in maniera preferenziale il granicoltore che va a coltivare terreni scarsi. Questo dovere l'abbiamo specialmente in una epoca come l'attuale, quando il terreno scarseggia, in relazione alla popolazione numerosa. Questa è la ragione che ci ha spinto a fare una distinzione. Ringrazio gli oratori che sono intervenuti ed hanno ribadito questo concetto. Proprio un competente, l'onorevole Monastero, non ha voluto assolutamente allontanarsi dal principio della produttività, che in Sicilia non può essere messo in discussione.

Ritenuto che bisogna fare, anche quest'anno una legge sulla ripartizione dei prodotti cerealicoli, ne consegue che il Governo insiste nel suo disegno di legge, pur lasciando libera l'Assemblea circa i limiti della resa in quintali. Il principio, però, va ribadito, il principio è sacro; esso risponde all'ambiente siciliano e non può essere abbandonato. Tradiremmo gli interessi dell'agricoltura se lo abbandonassimo.

FRANCHINA. Gli interessi dei proprietari!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. A me non resta che esprimere la adesione alla proposta di rispettare le pattuizioni, gli usi e le consuetudini più favorevoli al colono, che la Commissione ha voluto aggiungere traendola sia dal disegno di legge Ramirez che dal disegno di legge Cristaldi. Non ho alcuna ragione di aggiungere altre argomentazioni. A me basta aver fatto dei richiami, utili a che la coscienza dei colleghi si senta serena ai fini dell'approvazione di questa legge, che darà tranquillità alle campagne siciliane.

Un giornale distribuito oggi accenna che l'Assessore all'agricoltura non si è sufficientemente adoperato affinché la legge relativa alla ripartizione dei prodotti venisse approvata in tempo per il raccolto. Il richiamo, il rimprovero fatto a me si riversa sull'Assemblea. Affrettiamoci, stasera stessa, ad approvare questa legge. Circa i limiti della resa, ripeto, non ho ragione di insistere, perchè il mio interesse è per il principio e non per i particolari.

Non mi resta che pregarvi, di voler, entro stasera stessa, approvare la legge, affinché, ancora una volta, l'autonomia sia benedetta. Vivo è il senso dell'equità in Sicilia, vivo in tutte le categorie e, senza dubbio, nelle categorie dei lavoratori agricoli, che, ovunque, ogni anno, hanno effettuato le ripartizioni tranquillamente, pacificamente. Mi auguro che anche i proprietari collaboreranno per una giusta divisione di un prodotto che è leggermente migliorato nei riguardi dell'anno precedente. Con questo vi prego di dare sollecitamente alla Sicilia ciò che essa urgentemente attende.

RAMIREZ. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Desidero chiarire che io non ho equivocato, mentre lo stesso non posso dire dell'Assessore all'agricoltura.

L'argomento dell'Assessore è questo: vero è che in Sicilia noi diamo un minimo del 50 per cento, mentre nel Continente si dà ai mezzadri un minimo del 53 per cento; però Ramirez non sapeva che, diversamente di quanto si pratica in Continente, in Sicilia ai mezzadri si danno le sementi e qualche altra cosa.

Evidentemente l'Assessore non ha letto la relazione al progetto del Ministro Segni, là dove dice: « La norma che nella particolare « materia innova più profondamente è quella « relativa alla quota di riparto e la Commissione, uniformandosi al disegno di legge ministeriale, ha ritenuto di fissarlo nel 53 per cento a favore del mezzadro, e nel 60 per cento per le zone a economia montana ». E così continua: « Alla valutazione, fatta caso « per caso o rinviata ai contratti collettivi, degli apporti delle parti, il disegno di legge preferisce la determinazione di una misura « quotativa fissa. Questo sistema si adatta « nella grande media, alle singole situazioni « e offre i vantaggi, ai fini della certezza del « diritto, di superare queste difficoltà presso- « chè insormontabili. »

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. In Sicilia è superato.

RAMIREZ. Quando il legislatore italiano stabilisce il 53 per cento, non fissa, dunque, tale percentuale perchè ai mezzadri del Continente non vengano date le sementi, ma dice: per tutta l'Italia, di fronte a diversità di patti mezzadrili, reputo opportuno fare una media che fisso al 53 per cento per il mezzadro. Cade, in tal modo, il rilievo fatto dallo Assessore: anche se in Sicilia si dà la semenza al mezzadro, altrettanto, e forse di più, si pratica in altre regioni d'Italia, non so se in Lombardia o nell'Emilia o in Toscana, ed il legislatore italiano ha fissato una media del 53 per cento tenendo conto della diversità dei patti mezzadrili.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La ringrazio dell'intervento; questo, però, viene a confermare quello che ho detto io. Non voglio, comunque, tediare la Assemblea con una replica.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma i relatori hanno già parlato. Però, se insiste, dovrò darle la parola perchè, secondo il regolamento, dopo l'Assessore hanno diritto di parlare i relatori.

RUSSO. Allora riapriamo addirittura la discussione!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Potremo prendere la parola sui singoli articoli. (Commenti)

PRESIDENTE. Se l'onorevole Starrabba di Giardinelli insiste, io debbo dargli la parola.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Allora io dovrò replicare.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Sono state fatte delle osservazioni molto inesatte.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Anch'io, allora, dovrei dare delle spiegazioni.

COLAJANNI POMPEO. In tal caso parlerà anche Cristaldi, che è il relatore di minoranza.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Potrà parlare solo il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. No, i due relatori.

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Rinunzio alla parola; rimando il mio intervento alla discussione degli emendamenti. Ciò non perchè io mi ritiri dalla discussione generale. Sono state fatte delle osservazioni inesatte e mi riservo di fare le necessarie precisazioni.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Farò io queste precisazioni.

SEMERARO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO. Chiedo che la discussione abbia luogo sulla proposta di legge di iniziativa mia e di altri deputati: « Norme di contratto di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione ».

PRESIDENTE. Mi pare che questo non sia possibile in quanto Ella ed altri deputati hanno presentato emendamenti al testo della Commissione.

NICASTRO. In via subordinata. Lo abbiamo scritto.

PRESIDENTE. Ove dovesse essere posto in discussione un testo differente da quello elaborato dalla Commissione, dovrei, secondo lo articolo 54 del regolamento, rinviare di 48 ore la discussione.

DANTE. E il frumento resta sulle aie!
(*Commenti*)

D'ANGELO. Nel frattempo si provocheranno delle agitazioni. E' questo che interessa!

PRESIDENTE. Se si vuole far presto, bisogna votare il passaggio all'esame degli articoli del testo della Commissione. Potranno essere presentati tutti gli emendamenti possibili.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sulla proposta dell'onorevole Semeraro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi permetto di prendere la parola sulla questione procedurale per precisare come, a mio avviso, la presentazione degli emendamenti non esclude la possibilità che l'Assemblea proceda alla determinazione del testo da porre in discussione. Gli emendamenti sono stati presentati perchè, ove la discussione non avvenisse sui testi presentati dagli onorevoli colleghi Semeraro e Ramirez, non avremmo altro mezzo per potere intervenire a modificare il testo governativo prescelto. Ecco perchè la presentazione degli emendamenti era una necessità inderogabile agli effetti della procedura. Ma ciò non esclude che l'Assemblea debba poter decidere su quale testo discutere. Ove venisse stabilito che la discussione debba avvenire sul testo Ramirez o su quello Semeraro, si dichiareranno decaduti gli emendamenti; nel caso contrario rimarranno.

Evidentemente, però, non può precludersi la possibilità che l'Assemblea scelga di discutere l'uno o l'altro testo. Una tale procedura porterebbe a questa estrema conseguenza: o si sceglie che si discutono gli emendamenti, perdendo il diritto a chiedere che la discussione avvenga su un testo che non sia quello della Commissione, o si fa quest'ultima richiesta, perdendo il diritto a presentare emendamenti.

Ritengo, quindi, che si possa votare su quale progetto di legge deve essere aperta la discussione degli articoli.

Debbo, comunque, chiedere che la discussione abbia luogo sulla proposta di legge di mia iniziativa: « Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a coltura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50 ».

STARRABBA DI GIARDINELLI, *relatore di maggioranza*. Rifacciamo la discussione generale! (*Animati commenti*)

VERDUCCI PAOLA. Votiamo!

PRESIDENTE. La conseguenza dell'approvazione di una delle due proposte sarebbe di rinviare di 48 ore la discussione.

Voci: Ai voti!

CRISTALDI. Comunque, agli effetti formali, siccome il mio progetto di legge è stato presentato per primo in Assemblea, io chiedo che si stabilisca, innanzitutto, se discutere sul mio progetto di legge o su altri progetti di legge.

COLAJANNI POMPEO. E' inconcepibile che la procedura possa distruggere la sostanza!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole Cristaldi e cioè che la discussione avvenga sul testo della sua proposta di legge.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole Semeraro e cioè che la discussione avvenga sul testo del disegno di legge di cui è primo firmatario.

(*Non è approvata*)

RAMIREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Chiedo che la discussione abbia luogo sulla proposta di legge di mia iniziativa: « Ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella per l'annata 1949-50 » (*Commenti*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta testè fatta dall'onorevole Ramirez.

(*Non è approvata*)

Pongo, allora, ai voti il passaggio all'esame degli articoli nel testo coordinato dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Sull'ordine dei lavori.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Chiedo che, in considerazione dell'ora tarda, la discussione del disegno di legge sia rinviata alla seduta successiva.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. La proposta è condivisa dalla Commissione.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta e la seduta è rinviata a domani alle 8,30 col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interrogazioni.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50 » (392) (*Seguito*);

b) « Ripartizione dei prodotti ceralicoli, delle leguminose da granella e da foraggio e dei prodotti dei fondi a cultura arborea ed arbustiva per l'annata agraria 1949-50 » (395) (*Seguito*);

c) « Norma di contratto di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione » (399) (*Seguito*);

d) « Ripartizione dei prodotti ceralicoli e delle leguminose da granella per l'annata 1949-50 » (400) (*Seguito*);

e) « Ordinamento della Scuola professionale » (325) (*Seguito*);

f) « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (235);

g) « Stato giuridico ed ordinamento

gerarchico degli impiegati regionali » (74) (*Seguito*);

h) « Istituzione ed ordinamento delle scuole per i figli dei contadini » (50 bis);

i) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in « S. Venerina Bongiardo » (371);

l) « Istituzione del Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura siciliana » (243);

m) « Istituzione del libretto di lavoro per i lavori agricoli » (157);

n) « Applicazione con modifiche nel territorio della Regione siciliana del D. L. 7 maggio 1948, n. 1235, riguardante l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegati statuti » (329);

o) « Disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo, presso gli enti pubblici locali » (309).

p) « Ratifica del D.L.P.R.S. 21 dicembre 1949, n. 40, concernente applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 8 marzo 1949, n. 99, riguardante proroga con modificazioni del D. L. P. 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento di posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali (363);

q) « Erezione a Comune autonomo di Fondachelli e Fantina, frazioni, del Comune di Novara Sicilia » (308).

La seduta è tolta alle ore 21,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo